

Norme Tecniche Attuative

PSCN

Approvato con delibera del C.C. N° del

INDICE

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI	4
CAPO I – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA COMUNALE	4
ART.1 – STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE	4
ART.2 – FINALITÀ ED ELABORATI DEL PSC	4
ART.3 – EFFICACIA DELLE PREVISIONI, SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DIPOSIZIONI TRANSITORIE	6
ART.4 – CARTA UNICA DEL TERRITORIO E TAVOLA DEI VINCOLI	6
ART.5 – MONITORAGGIO DI PIANO, AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E ADEGUAMENTO DEL PSC A DISPOSIZIONI COGENTI	7
ART.6 – PEREQUAZIONE URBANISTICA	7
TITOLO II – ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO	8
CAPO I – MACROCLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	8
ART.7 – PARTIZIONE DEL TERRITORIO	8
1. Territorio urbanizzato	8
2. Territorio urbanizzabile	8
3. Territorio rurale	8
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI INSEDIABILI	9
ART.8 – CATEGORIE DI DESTINAZIONI D'USO	9
A – Funzioni abitative	9
B – Funzioni terziarie	9
C – Funzioni di servizio pubbliche o di interesse pubblico	9
D – Funzioni ricettive	9
E – Funzioni produttive	10
F – Funzioni agricole	10
CAPO III – ASSETTO TERRITORIALE	10
ART.9 – COMPLESSI EDILIZI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO	10
ART.10 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI	11
1. Zone residenziali di saturazione	11
2. Zone di completamento residenziale in Piani urbanistici attuativi	11
3. Sistema dei servizi consolidati	12
4. Complessi edilizi da rifunionalizzare	12
5. Aree pertinenziali di insediamenti residenziali	12
ART.11 – AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	13
1. Ambiti destinati a nuovi insediamenti residenziali	13
ART.12 – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE	15
1. Zone per attività produttive interne al tessuto residenziale	16
2. Ambiti produttivi-artigianali di saturazione	16
3. Zone produttive di saturazione sottoposte a progetto piani volumetrico o PUA in corso di attuazione	16
4. Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi	16
5. Impianti per la distribuzione del carburante	19
6. Esercizi commerciali	19
ART.13 – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO RURALE	19
1. Nuove costruzioni rurali	20
2. Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano	23
ART.14 – AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA	25
ART.15 – AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE	25
CAPO IV – INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITÀ	26
ART.16 – RETE STRADALE	26

ART.17 – INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.....	26
CAPO V – DOTAZIONI TERRITORIALI.....	27
ART.18 – DOTAZIONI TERRITORIALI.....	27
ART.19 – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI	28
ART.20 – ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI.....	28
ART.21 – STANDARDS URBANISTICI PER AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI	29
A – Nuove costruzioni da realizzare nelle zone ad intervento edilizio diretto.....	29
B – Interventi sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme.....	29
C – Nuove costruzioni nelle zone di nuovo impianto.....	30
ART.22 – DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI.....	31
ART.23 – RETE ECOLOGICA.....	32
TITOLO III – ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI.....	33
CAPO I – RISPETTI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI	33
ART.24 – FASCE DI RISPETTO A INFRASTRUTTURE	33
1. Zone di rispetto stradale.....	33
2. Zone di rispetto ferroviario.....	33
3. Zone di rispetto agli elettrodotti.....	34
4. Zone di rispetto a metanodotti.....	34
5. Zone di rispetto a depuratori.....	34
6. Zone di rispetto cimiteriale.....	34
7. Impianti radio-base per telefonia mobile	35
ART.25 – AREE NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	35
CAPO II – TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI.....	35
ART.26 – AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO AI SENSI DELLA PARTE III DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	35
ART.27 – UNITÀ DI PAESAGGIO	36
ART.28 – ASSETTO VEGETAZIONALE.....	36
1. Formazioni boschive	36
2. Esempari arborei singoli ed elementi lineari.....	36
3. Parchi e giardini di interesse ambientale	36
ART.29 – CORSI D'ACQUA.....	37
1. Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.....	37
2. Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	38
3. Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale	38
4. Fascia di integrazione del reticolo idrografico minore	38
5. Laghi e bacini artificiali	38
ART.30 – RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME PO	39
1. Fascia A di deflusso della piena del torrente Arda.....	39
2. Fascia B di esondazione del torrente Arda	39
3. Fascia C di inondazione per piena catastrofica del torrente Arda.....	40
ART.31 – RISPETTO IDRAULICO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	40
ART.32 – ZONE DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA.....	41
1. Zone di tutela assoluta e di rispetto ai pozzi idropotabili	41
ART.33 – AREE A RISCHIO AMBIENTALE	41
1. Aree a rischio di incidente rilevante	41
2. Siti contaminati	42
3. Siti potenzialmente inquinati	42
4. Terreni rurali con limitazioni allo spandimento	42
ART.34 – PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO.....	43
ART.35 – PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO.....	44
CAPO III – TUTELE STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICHE.....	45
ART.36 – BENI CULTURALI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	45
ART.37 – AMBITI E STRUTTURE DI INTERESSE TESTIMONIALE.....	45

1.	Zone interessate da bonifiche storiche di pianura	46
2.	Viabilità storica	46
ART.38 – AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO		46
1.	Aree di concentrazione dei materiali archeologici	46
2.	Altri siti di rinvenimenti archeologici	47
3.	Zone di tutela della struttura centuriata – Assi principali della struttura centuriata.....	47
ART.39 – INSEDIAMENTI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E TESTIMONIALE		47
1.	Complessi insediativi di interesse storico o testimoniale	47
2.	Tipologie edilizie di pregio o di valore storico-testimoniale	47
3.	Aree pertinenziali e arredi paesaggistici	48
SCHEDE DEI VINCOLI.....		49

TITOLO I – CONTENUTI GENERALI

CAPO I – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA COMUNALE

ART.1 – STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

La pianificazione comunale è esercitata, conformemente alla L.R. n.20/2000 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso

- il **Piano strutturale comunale (PSC)** che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e di tutela dell'integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale del territorio
- il **Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)** che contiene la disciplina delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso, nonché le norme regolamentari dell'attività costruttiva e gli indirizzi per la tutela degli elementi architettonici ed urbanistici e per l'attrezzamento degli spazi caratterizzanti l'ambiente urbano.
- il **Piano operativo comunale (POC)** che localizza e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio nell'arco temporale quinquennale; trascorso tale periodo cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, come disciplinato dall'art.30 della L.R. n.20/2000 come modificata dalla L.R. n.6/2009. In particolare per gli ambiti di trasformazione urbanistica specificatamente individuati dal PSC, il Piano operativo indica
 - la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi
 - le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione
 - i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento
 - l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti
 - la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica
 - la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Al fine di promuovere un ordinato sviluppo dei tessuti residenziali, secondo criteri qualitativi in fase di costruzione del POC, per il dimensionamento dovranno essere puntualmente considerati i disposti degli artt.63, 64 e 73 del PTCP 2007.

Sono elementi costitutivi degli strumenti di pianificazione comunale

- il **Quadro conoscitivo**, che rappresenta e valuta organicamente lo stato del territorio e dei suoi processi evolutivi
- la **Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)** che evidenzia i potenziali impatti delle scelte di pianificazione, le misure idonee alla loro mitigazione e le indicazioni per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni; la Valutazione allegata al PSC costituisce riferimento per l'elaborazione del POC e dei Piani urbanistici attuativi.

L'Amministrazione Comunale promuove la diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sullo stato del proprio territorio presso tutti i cittadini e le associazioni che rappresentano espressioni della cultura e dell'economia locale, con provvedimenti che favoriscano e agevolino la consultazione del Quadro Conoscitivo anche attraverso procedure informatiche.

ART.2 – FINALITÀ ED ELABORATI DEL PSC

Il PSC estende le sue azioni all'intero territorio comunale, conformandosi e uniformandosi agli obiettivi generali dell'art.2 della L.R. n.20/2000 ed ai contenuti dei piani territoriali sovraordinati.

Il PSC del Comune di Besenzone formula previsioni di sviluppo ed evoluzione del sistema insediativo per un arco temporale di anni venti (20) dalla data di approvazione dello stesso.

Più in particolare il PSC

- valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità

- fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili
- individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione
- classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale
- individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato della L.R. n.20/2000 e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali
- definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE.

Il PSC si compone dei seguenti elaborati di progetto

fascicolo PSC R	<i>Relazione</i>
fascicolo PSC N	<i>Norme di attuazione</i>
fascicolo PSC RIR	<i>Elaborato tecnico RIR</i>
tavola PSC 1	cartografia in scala 1:10.000 denominata “Aspetti strutturanti”
fascicolo PSC 1.1	cartografie denominate “Disciplina particolareggiata dei centri storici – Complessi di interesse testimoniale”
tavola PSC 2.1	cartografia in scala 1:10.000 denominata “Aspetti condizionanti –Vincoli paesistici e culturali”
tavola PSC 2.2	cartografia in scala 1:10.000 denominata “Aspetti condizionanti –Rispetti antropici e infrastrutturali”
tavola PSC 2.3	cartografia in scala 1:10.000 denominata “Aspetti condizionanti – Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo”

Le cartografie di progetto del PSC sono redatte su Carta Tecnica Regionale; al fine dell'esatta individuazione delle aree interessate dalle previsioni e dai vincoli di PSC, come pure per gli ambiti per i quali il PSC prevede specificatamente siano disciplinati dal RUE o dal POC, l'individuazione delle reali superfici di intervento fondiariale o territoriali potranno riferirsi ad intere particelle catastali di proprietà nei casi in cui si riscontrino lievi differenze tra i limiti rilevati nelle cartografie CTR e le mappe catastali.

Quadro conoscitivo composto da:

1. Sistema economico e sociale
 - Quadro A. Sistema economico e sociale. Relazione
2. Sistema naturale e ambientale
 - Quadro B. Sistema ambientale. Relazione
 - QC-B1. Carta geologico-geomorfologica
 - QC-B2. Carta litotecnica
 - QC-B3. Carta pedologica
 - QC-B4. Carta idrogeologica
 - QC-B5. Carta della vulnerabilità degli acquiferi
 - QC-B6. Carta del sistema idrografico
 - QC-B7. Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali
 - QC-B8. Carta di microzonazione sismica
 - QC-B9. Carta dell'uso del suolo e assetto vegetazionale
 - QC-B10. Carta dei vincoli idrogeologici ed idraulici
 - QC-B11. Carta della fattibilità geologica
 - QC-B12. Carta dei divieti di spandimento
 - Allegato B1 – Prospezioni sismiche
 - Allegato B2 – Indagini geognostiche
 - Allegato B3 – Stratigrafie pozzi idrici
 - Allegato B4 – Schede fasce di rispetto pozzi acquedotto
 - Allegato B5 – Scheda risorgiva
 - Allegato B6 – Schede corsi d'acqua
3. Sistema territoriale
 - Quadro C. Sistema territoriale. Relazione
 - QC-C1. Sistema insediativo storico urbano e rurale. Cartografia
 - QC-C1.1. Censimento degli insediamenti in zona agricola e dei beni di interesse culturale. Schede
 - QC-C2. Assetto funzionale. Cartografia
 - QC-C3.1. Sistema idrico integrato. Cartografia
 - QC-C3.2. Energia e comunicazioni. Cartografia

- QC-C4. Dotazioni territoriali, reti di mobilità, rete commerciale. Cartografia
- 4. Sistema della pianificazione
 - Quadro D. Sistema della pianificazione. Relazione
 - QC-D1. PRG vigente e stato di attuazione. Cartografia
 - QC-D2. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Cartografia
 - QC-D3. Vincoli antropici e infrastrutturali. Cartografia
 - QC-D4. Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo. Cartografia
 - QC-D5. Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti. Cartografia

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) formata da:

fascicolo VAS PSC	ValSAT PSC
tavola VAS PSC1	n.1 cartografia in scala 1:10.000 denominata " <i>Carta di sintesi delle criticità/Condizionamenti alle trasformazioni dei suoli ai fini insediativi</i> "

Zonizzazione acustica formata da:

PSC_ZAC R	Relazione illustrativa
PSC_ZAC NTA	Norme Tecniche di Attuazione
PSC_ZAC 1	Tavola di sintesi della classificazione acustica
PSC_ZAC 2	Tavola di sintesi della classificazione acustica
PSC_ZAC 3	Tavola di sintesi della classificazione acustica

ART.3 – EFFICACIA DELLE PREVISIONI, SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DIPOSIZIONI TRANSITORIE

Le previsioni del PSC relative all'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo esistente ed alle opportunità di sviluppo previste per lo stesso, non attribuiscono o conferiscono diritti edificatori; pertanto hanno efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione di vincoli e condizioni inerenti alle qualità intrinseche del bene, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.20/2000 e del comma 3 dell'art.28 della L.R. n.20/2000 come sostituito dalla L.R. n.6/2009.

Le previsioni della pianificazione territoriale e urbanistica si articolano

- in *indirizzi*, che fissano gli obiettivi per la predisposizione dei Piani settoriali del medesimo livello di pianificazione e di quelli subordinati
- in *direttive*, riferite alle disposizioni da osservare nell'elaborazione dei Piani settoriali del medesimo livello pianificatorio e di quelli subordinati
- in *prescrizioni*, relative alle disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e trovano piena e immediata applicazione da parte dei soggetti pubblici e privati, prevalendo sulle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi attuativi.

Dalla data di adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e fino all'emanazione dell'atto di approvazione, l'Amministrazione pubblica sospende ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione e all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano adottato.

In ogni caso le sospensioni non potranno avere durata superiore a 5 anni, salvo diversa previsione di legge.

In fase di elaborazione di POC le nuove previsioni insediative del PSC che, secondo i disposti dell'art.28 della LR n.20/2000 costituiscono riferimento di massima, potranno essere puntualmente ridefinite per il territorio urbanizzabile, senza che ciò comporti procedura di variante al PSC.

ART.4 – CARTA UNICA DEL TERRITORIO E TAVOLA DEI VINCOLI

Nelle seguenti cartografie di progetto del PSC

- PSC 2.1 "*Aspetti condizionanti –Vincoli paesistici e culturali*"
- PSC 2.2 "*Aspetti condizionanti –Rispetti antropici e infrastrutturali*"

– PSC 2.3 *“Aspetti condizionanti – Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo”*

sono rappresentati i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela, con la finalità di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio. Sono inoltre accluse alle presenti norme Le “Schede dei vincoli” con la descrizione sintetica della tipologia di vincolo e degli essenziali obiettivi ed effetti.

La rappresentazione dei vincoli e delle prescrizioni precedentemente esposti sarà successivamente adeguata, secondo le procedure di legge, agli standards regionali che saranno stabiliti nell' apposito atto di indirizzo previsto dall'art.51 della L.R. n.15/2013.

ART.5 – MONITORAGGIO DI PIANO, AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E ADEGUAMENTO DEL PSC A DISPOSIZIONI COGENTI

L'Amministrazione Comunale provvede al periodico monitoraggio dell'attuazione del PSC secondo gli indicatori, le componenti ambientali e la tempistica indicati nella ValSAT, con la finalità di valutarne lo stato di attuazione ed i relativi effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine di una revisione o aggiornamento dei contenuti dello strumento urbanistico medesimo.

L'Amministrazione Comunale provvede inoltre al periodico aggiornamento degli elaborati del Quadro Conoscitivo sulla base delle informazioni raccolte attraverso la propria attività istituzionale ovvero rese disponibili da altri enti.

I soggetti proponenti interventi di trasformazione fisica o funzionale di una porzione di territorio o di un immobile, concorrono all'aggiornamento del sistema informativo comunale e del Quadro Conoscitivo attraverso la compilazione della scheda tecnica-descrittiva, che dovrà essere prevista dal RUE, ed il cui modello sarà definito con apposita determina.

Le varianti specifiche o tematiche al PSC ricadenti nei casi previsti al comma 1 dell'art.32 bis della LR n.20/2000 sono approvate con le procedure semplificate previste dall'art.32 medesimo.

ART.6 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

Gli ambiti destinati a nuovi insediamenti o alla riqualificazione urbanistica sono assoggettati alla perequazione urbanistica, ovvero all'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica nonché degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Il POC e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

Il RUE stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.

TITOLO II – ASPETTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

CAPO I – MACROCLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

ART.7 – PARTIZIONE DEL TERRITORIO

La partizione è indicata nelle tavole PSC1; il piano strutturale ripartisce il territorio in

1. Territorio urbanizzato

Il territorio urbanizzato è riferito ai *Complessi edilizi di rilevante interesse storico* e agli *Ambiti urbani consolidati*, oltre agli *Ambiti specializzati per attività produttive e terziarie* esistenti nei centri abitati ed è individuato ai sensi della L.R.20/2000 e del PTCP.

Nel territorio urbanizzato il PSC persegue i seguenti obiettivi:

- la tutela del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e testimoniale con particolare riguardo agli insediamenti ricadenti nei centri storici
- il mantenimento, la qualificazione e l'incremento della rete dei servizi oltre ad un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e attività economiche e sociali compatibili negli ambiti urbani consolidati
- la riqualificazione funzionale finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano degli ambiti da riqualificare
- la valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale e interventi di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici negli ambiti specializzati per attività produttive.

2. Territorio urbanizzabile

Il territorio urbanizzabile è riferito agli *Ambiti di ampliamento degli insediamenti residenziali ed altre attività compatibili* e agli *Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali*.

Il territorio urbanizzabile è individuato prioritariamente nelle aree limitrofe agli abitati esistenti, anche al fine di concorrere alla riqualificazione degli stessi, nell'ipotesi di evoluzione del sistema insediativo per un arco temporale di anni venti.

Il PSC stabilisce per queste zone una disciplina generale che verrà definita e disciplinata dal POC per gli insediamenti da attuare nell'arco temporale di attuazione dello stesso, compatibilmente con le condizioni e i limiti fissati dal PSC.

3. Territorio rurale

Il territorio rurale è riferito alle rimanenti parti del territorio comunale, non già ricadenti nel territorio urbanizzato e urbanizzabile, e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche volte a favorire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.

Nel territorio rurale il PSC persegue gli obiettivi:

- di sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale
- di preservazione dei suoli ad elevata vocazione agricola
- del mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari
- del mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura
- di tutela e valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo e di promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali
- di incentivazione della fruizione turistica e di attività ricreative e sportive all'aria aperta, compatibili con le tutele paesaggistiche, anche promuovendo la complementarietà tra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici

- della difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e della salvaguardia della sicurezza del territorio e delle risorse naturali e ambientali
- della valorizzazione e salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale
- di salvaguardia dell'efficienza della rete ecologica nell'ambiente rurale e del miglioramento della biodiversità
- di valorizzazione dello spazio rurale per il riequilibrio ambientale e la mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.

Il PSC favorisce e promuove gli interventi di recupero edilizio e di rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale con particolare riferimento al recupero degli edifici di interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, sia in funzione delle esigenze delle attività agricole e di attività complementari quali l'agriturismo, che per un largo ventaglio di altre destinazioni d'uso, quali la residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive, ricreative purché compatibili con la conservazioni degli elementi che connotano il valore storico-culturale degli edifici.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI INSEDIABILI

ART.8 – CATEGORIE DI DESTINAZIONI D'USO

Le destinazioni d'uso degli immobili si articolano nelle seguenti categorie:

A – Funzioni abitative

- a1) abitazioni singole e collettive e relativi ambienti di servizio.

B – Funzioni terziarie

- b1) attività per il commercio al dettaglio
- b2) pubblici esercizi quali ristoranti, bar, tavole calde ecc.
- b3) attività direzionali e finanziarie quali uffici, studi professionali e medici, banche, assicurazioni, servizi per l'industria, la ricerca e il terziario, sedi di attività culturali, ricreative e sanitarie, ecc.
- b4) attività artigianali di servizio alla persona, per cicli moto ed autoveicoli, per l'alimentazione, per gli elettrodomestici
- b5) attività produttive di tipo manifatturiero artigianale laboratoriale, cioè normalmente esercitate in locali utilizzabili per uso residenziale o terziario
- b6) attrezzature per il tempo libero e per lo spettacolo quali cinema, teatri, musei, locali da ballo e sale di ritrovo la cui attività risulti compatibile con la residenza
- b7) attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero la cui attività comporta forte presenza di pubblico
- b8) insediamenti per servizi privati di interesse collettivo e per altre attività terziarie: scuole private, centri ricreativi di interesse generale, centri sportivi, centri assistenziali, ecc.

C – Funzioni di servizio pubbliche o di interesse pubblico

- c1) attrezzature per l'istruzione, asili nido, scuole materne
- c2) attrezzature di interesse comune quali sedi amministrative, culturali, sociali, assistenziali ed altre analoghe attività di interesse comunale
- c3) attrezzature religiose
- c4) spazi di verde attrezzato
- c5) attrezzature per impianti sportivi
- c6) parcheggi attrezzati
- c7) attrezzature di interesse generale quali servizi di carattere amministrativo, socio-sanitario, cimiteriale, di istruzione superiore
- c8) attrezzature per impianti tecnici e tecnologici.

D – Funzioni ricettive

- d1) attività di tipo turistico, alberghiero per il soggiorno temporaneo
- d2) insediamenti per attività turistiche temporanee all'aperto quali campeggi e strutture ricettive similari per il soggiorno temporaneo
- d3) attività per l'esercizio del turismo rurale.

E – Funzioni produttive

- e1) attività produttive quali artigianato non laboratoriale e industriale del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti ed ogni altra attività a carattere produttivo similare diretta alla trasformazione dei beni
- e2) attività agroindustriali quali artigianato non laboratoriale e industria di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole
- e3) allevamenti zootecnici di tipo industriale non direttamente collegati alle aziende agricole
- e4) attività tecnico-distributive per il commercio all'ingrosso, attività di stoccaggio quali magazzini, depositi e frigoriferi, attività di trasporto e complementari ed ogni altra attività tecnico-distributiva similare diretta alla fornitura di beni e prestazione di servizi
- e5) attività per coltivazioni in serre di tipo industriale.

F – Funzioni agricole

- f1) abitazioni rurali per gli imprenditori agricoli a titolo principale
- f2) costruzioni rurali di servizio
- f3) costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e fabbricati e impianti di servizio, a condizione che vengano rispettati il carico massimo ammissibile di peso-vivo per ettaro di S.A.U. e la percentuale minima di unità foraggiere prodotte in azienda indicati nel RUE all'articolo *"Definizioni tecniche per l'edilizia e l'urbanistica"*, alla voce *"Allevamenti intensivi"* e comunque venga garantito il rispetto di altre norme regionali e nazionali vigenti relative alla connessione degli allevamenti con l'azienda
- f4) costruzioni rurali specializzate per la lavorazione, trasformazione, conservazione e alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda
- f5) costruzioni per l'esercizio di attività agrituristiche.

CAPO III – ASSETTO TERRITORIALE

ART.9 – COMPLESSI EDILIZI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO

Si riferiscono ai *"Complessi edilizi di rilevante interesse storico"* individuati nella cartografia PSC1 e disciplinati negli estratti PSC1.1; essi sono costituiti da complessi di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi formativi.

Per essi il PSC persegue l'obiettivo di tutela del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e testimoniale, di recupero e riqualificazione delle aree libere, nonché di sviluppo delle potenzialità socio-economiche e di eliminazione dei fattori di degrado presenti.

Questi insediamenti sono destinati alla residenza, ai servizi ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, di servizio e ricettive di cui al prec. art.8 *"Categorie di destinazioni d'uso"* punti A., B., C. e D.; limitatamente agli insediamenti esterni alle zone urbane potranno comunque transitoriamente mantenersi le funzioni agricole già insediate. In ogni caso gli immobili e le aree libere dovranno essere adibiti ad usi conformi al loro carattere storico, così da non pregiudicarne la conservazione e l'integrità.

Fermo restando il rispetto delle misure di protezione e conservazione e delle specifiche procedure previste per i *"Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, gli immobili non assoggettati alle predette misure sono sottoposti alla disciplina particolareggiata degli interventi edilizi specificata nelle cartografie di PSC con riferimento alle modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi liberi; la disciplina, in relazione alle loro caratteristiche, stabilisce come di seguito indicato gli interventi consentiti:

- edifici di interesse storico-artistico: interventi di Restauro scientifico
- edifici di valore storico: interventi di Restauro e risanamento conservativo
- edifici di valore ambientale: interventi di Ristrutturazione edilizia con esclusione di modifiche alla sagoma
- aree pertinentziali di interesse testimoniale: interventi di conservazione e riqualificazione dettati nel successivo art.39 *"Aree pertinentziali e arredi paesaggistici"*
- aree libere di scarso valore storico-testimoniale: interventi di arredo che non pregiudichino le caratteristiche peculiari dell'insediamento.

Gli interventi dovranno garantire la conservazione degli elementi di interesse storico-testimoniale; a tal fine gli elaborati tecnici per la richiesta del titolo abilitativo dovranno essere corredati di rilievo fotografico particolareggiato dell'intero complesso edilizio interessato.

In ogni caso dovranno essere salvaguardati quegli elementi di specifico pregio che concorrono alla definizione del valore storico-testimoniale sotto il profilo della qualità formale, compositiva e distributiva del singolo manufatto edilizio nonché del suo rapporto con l'intorno, quali elementi tipici di arredo delle facciate e delle coperture, caratteristici elementi compositivi o tipologici, particolari schemi di occupazione planivolumetrica dell'intero insediamento con riguardo alle aree libere significative.

L'intervento edilizio sugli immobili è in ogni caso subordinato alla specificazione delle opere da realizzarsi sulle aree di pertinenza, di pregio o meno, al fine della miglior conservazione dell'unitarietà del complesso insediativo.

È compito del RUE definire la disciplina generale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

ART.10 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI

Gli ambiti urbani consolidati, individuati nella cartografia PSC1, si riferiscono alle parti del territorio urbanizzato totalmente o parzialmente edificate con continuità che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi rilevanti di riqualificazione.

Gli ambiti consolidati sono costituiti

- zone residenziali di saturazione, realizzate prevalentemente dalla seconda metà del novecento
- da insediamenti residenziali realizzati negli ultimi decenni con piani di urbanizzazione
- dalla rete delle attrezzature e degli spazi collettivi di più recente attrezzamento
- da complessi edilizi di origine rurale da rifunzionalizzare
- da aree pertinenziali di insediamenti residenziali.

In questi ambiti la pianificazione comunale persegue l'obiettivo del mantenimento, della qualificazione e, ove necessario, dell'incremento della rete dei servizi e di un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili; la pianificazione è indirizzata inoltre al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano, in particolare nelle porzioni dove essa è condizionata dalla presenza di traffico di attraversamento o dalla vicinanza di impianti produttivi ed alla qualificazione funzionale ed edilizia degli insediamenti.

Il RUE specifica la disciplina generale per le attività di trasformazione consentite in questi ambiti.

Questi ambiti sono riferibili a

1. Zone residenziali di saturazione

Le zone di saturazione residenziale sono riferite agli insediamenti media densità edilizia realizzati dalla seconda metà del novecento.

Queste zone sono destinate alla residenza e alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie e ricettive di cui al prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*" punti A., B., C. e D.

In esse sono consentiti interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione col recupero dei Volumi totali o lordi preesistenti (V_t); nel caso di ampliamenti o nuove costruzioni debbono osservarsi i seguenti indici: $I_f = 1,5 \text{ mc/mq}$, $U_f = 0,50 \text{ mq/mq}$, $H_{\text{max}} = 8,50 \text{ m}$.

2. Zone di completamento residenziale in Piani urbanistici attuativi

Sono riferite ad insediamenti prevalentemente residenziali realizzati negli ultimi decenni con piani di urbanizzazione preventivi con una completa dotazione di opere di urbanizzazione.

In queste zone si applicano gli indici, le norme e le prescrizioni del PUA approvato in applicazione al primo comma di art.17 di L.N. n.1150/1942.

3. Sistema dei servizi consolidati

Si riferisce al complesso delle attrezzature e degli spazi collettivi pubblici esistenti nel territorio comunale.

Le cartografie di Piano specificano le diverse tipologie dei servizi; in queste aree possono realizzarsi tutte le opere necessarie alla conservazione ed al potenziamento delle funzioni pubbliche o di interesse pubblico già insediate o per l'attrezzamento delle nuove, da attuarsi nel rispetto della legislazione di settore attinente le specifiche attività esercitate; le distinte destinazioni possono essere modificate, previa approvazione del Consiglio Comunale in fase di valutazione di specifico progetto preliminare relativo all'attrezzamento di queste aree.

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente del sistema dei servizi, singoli corpi di fabbrica o parti di essi non più funzionali all'attività principale potranno destinarsi alla funzione abitativa e ad altre attività economiche e sociali con essa compatibili di cui al prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*" punti A., B., C., D.

Nelle aree già sottoposte ad interventi di bonifica con riferimento i limiti di cui alla colonna B dell'Allegato 1 al Titolo V del Lgs. 152/06, non potrà essere esercitata l'attività agricola.

4. Complessi edilizi da rifunionalizzare

Questi insediamenti sono prevalentemente costituiti da aziende rurali dismesse o in via di dismissione ed incompatibili, per collocazione, con il tessuto urbano circostante; per essi è prevista la rifunionalizzazione con interventi che, salvaguardando le tipicità dell'impianto originario nel caso in cui rivesta interesse storico-testimoniale, destinino le volumetrie ad altre funzioni compatibili, anche con limitati incrementi delle stesse.

I complessi possono essere destinati alla residenza ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, ricettive e tecnico-distributive di cui al prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*" punti A., B., C., D. ed E. limitatamente alla voce e4); potranno comunque transitoriamente mantenersi le funzioni già insediate fino al loro trasferimento o cessazione.

In essi sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione col recupero dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt), con incremento rispettivamente del 10% o del 25% a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di interventi per il risparmio energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili in misura pari al 10% o al 25% dei nuovi fabbisogni; più specificatamente

- nel caso di interventi risanativi e ristrutturativi è consentita la realizzazione di autorimesse di pertinenza anche in deroga ai limiti edificatori precedentemente indicati e l'adeguamento delle altezze interne dei piani agibili o abitabili ai minimi di legge anche con opere comportanti il sopralzo della linea di gronda
- nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione dei Volumi totali o lordi, la successiva ricostruzione potrà, per comprovate motivazioni, eseguirsi anche in tempi successivi con distinti titoli abilitativi, a condizione che la ricostruzione sia richiesta non oltre anni dieci dall'avvenuta demolizione dei manufatti.

Fermo restando il rispetto delle specifiche misure di tutela e conservazione delle *Tipologie edilizie di pregio o di valore storico-testimoniale* disciplinate nel successivo art.40, le opere edilizie da consentire, comprese quelle di abbattimento e ricostruzione del Volume totale o lordo (Vt) preesistente, dovranno comunque tendere alla conservazione e al ripristino degli elementi che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti, alla conservazione degli spazi liberi emergenti, alla tutela dei beni testimoniali in esse presenti.

5. Aree pertinenziali di insediamenti residenziali

Sono riferite a superfici pertinenziali ed in esse sono consentite interventi di attrezzamento, con esclusione di quelle edificabili, conformemente al carattere residenziale delle zone; in modo particolare le superfici di queste aree non determinano l'applicazione degli indici edificabili al fine della determinazione dei carichi urbanistici autorizzabili.

L'attrezzamento delle aree dovrà in ogni caso prevedere la contemporanea esecuzione di misure di mitigazione ambientale anche con la messa a dimora di siepi e alberature e la salvaguardia di una consistente quota-parte di aree permeabili.

ART.11 – AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

1. Ambiti destinati a nuovi insediamenti residenziali

Gli ambiti per nuovi insediamenti residenziali, individuati nella cartografia PSC1, si riferiscono ad aree di nuova infrastrutturazione e dovranno essere caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenze e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con esse compatibili. Il PSC indica per la disciplina generale per la loro attuazione, regolamentando la capacità insediativa minima e massima delle funzioni ammesse, le prestazioni di qualità urbana attese e le dotazioni territoriali richieste, anche al fine del perseguimento tra le diverse proprietà sia della perequazione dei diritti edificatori che degli oneri per impianti, opere e spazi attrezzati.

In occasione di trasformazioni urbanistiche dovrà essere sempre prevista la realizzazione di opere di laminazione delle acque di pioggia per il rispetto dei coefficienti di efflusso, così come definiti dall'art.12, comma 4, delle norme di attuazione del PAI "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico":

- in prima approssimazione si può assumere il coefficiente udometrico (u) non superiore a 5 l/sec/ettaro
- il volume di invaso o altro sistema di laminazione per l'accumulo delle acque meteoriche in eccesso, dovrà essere calcolato con un tempo di ritorno di pioggia (Tr) di almeno 50 anni.

Al fine di non incrementare significativamente gli apporti d'acqua piovana alle reti di smaltimento e per favorirne il riutilizzo, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale; in relazione alla dimensione dell'intervento e della particolare situazione idraulica locale, potranno inoltre prescriversi sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane di adeguata capacità da localizzarsi a monte dell'immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente.

L'individuazione grafica degli ambiti contenuta nella cartografia PSC.1 "*Aspetti strutturanti*" costituisce riferimento di massima; il POC, anche attraverso le procedure di concertazione previste dal comma 10 dell'art.30 della L.R. n.20/2000, definisce l'esatta delimitazione degli ambiti.

Il POC individua gli ambiti, o parti di essi, da attuarsi nel proprio arco temporale di validità e definisce per ciascuno di essi le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale; i nuovi complessi insediativi sono, di norma, sottoposti a progettazione unitaria estesa agli interi ambiti individuati dal PSC e, nel caso in cui le previsioni del POC attengano a stralci funzionali degli stessi, la loro attuazione è subordinata alla compilazione di uno studio di massima sull'infrastrutturazione dell'intero comparto, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

Ai sensi degli artt.A-6bis e A-6ter degli Allegati alla LR 20/2000 e succ. mod. e integr., i successivi POC dovranno valutare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale per il loro periodo di validità, nel rispetto delle disposizioni contenute nei predetti articoli.

L'inserimento nel POC degli ambiti è subordinato alle preventive verifiche di idoneità della capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici che dovranno essere chiaramente e specificatamente evidenziate nella Valsat. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione.

Il RUE disciplina le attività consentite nelle aree e negli edifici esistenti in questi ambiti conformemente alle disposizioni dell'art.8 della L.R. n.15/2013.

Il PSC individua i seguenti *Ambiti destinati a nuovi insediamenti residenziali*, da attuare secondo le seguenti indicazioni e le ulteriori prescrizioni contenute nella Valsat del PSC, al fine della successiva puntuale definizione e specificazione da operarsi nel Piano operativo comunale.

Località BESENZONE Ambito n.1	
<i>destinazioni d'uso:</i>	edilizia residenziale con possibilità di prevedere una quota percentuale massima del 25% del carico insediativo per funzioni di carattere terziario, di servizio e alberghiero
<i>modalità attuative</i>	piano urbanistico attuativo
<i>sup. territoriale</i>	ca. ha 2
<i>carico insediativo</i>	Indice di utilizzazione territoriale da 0,25 a 0,30 mq/mq per insediamenti prevalentemente residenziali e per funzioni di carattere terziario e alberghiero
<i>dotazioni territoriali</i>	30 mq./abitante teorico insediabile per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti prevalentemente residenziali 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi negli insediamenti a destinazione terziaria o alberghiera
<i>n. alloggi min/max</i>	n.35 / 45
<i>quota minima di aree permeabili</i>	20-30% della superficie fondiaria diversificata in base alle tipologie edilizie ed alle destinazioni d'uso previste dal piano attuativo
<i>accessibilità</i>	la rete viaria dell'ambito è direttamente allacciabile a nord alla provinciale per Busseto e sul lato ovest con la viabilità del quartiere di recente attuazione
<i>note perequative</i>	è previsto il trasferimento della capacità edificatoria del residuo lotto edificabile previsto dal PRG in piazza della Repubblica e non ancora edificato, al fine di consentire più adeguati interventi di riqualificazione urbana della piazza; i successivi POC valuteranno l'attuabilità di questa previsione prioritariamente previo stipula di atto di accordo ex art.18 di L.R. 20/2000 con la proprietà permutando il lotto con area di equivalente capacità edificatoria ovvero, in alternativa, con atto di acquisizione espropriativa o infine con rinuncia all'acquisizione da parte della P.A. nel caso di dimostrate impossibilità di disporre adeguate coperture finanziarie nei bilanci dell'Ente
<i>descrizione di sintesi</i>	l'urbanizzazione dell'area si pone in diretta continuità con i più recenti ampliamenti di carattere residenziale dell'abitato ed è destinata ad insediamenti con un'equilibrata compresenza di residenza ed altre attività con essa compatibili

Misure di compensazione e mitigazione

Aria	I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificato energetico. I sistemi di produzione di calore dovranno prevedere, ove tecnicamente possibile, tecnologie utilizzanti fonti rinnovabili (quali il solare termico); in seconda battuta dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento alimentate con gas naturale o con combustibile meno inquinante. Per limitare sprechi di calore i nuovi edifici dovranno prevedere l'impiego di soluzioni tecniche volte a ridurre la dispersione termica.
Rumore	In fase di progettazione degli interventi dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di clima acustico, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge per le funzioni prevalentemente residenziali, oppure, in caso contrario, dovrà prevedere idonee misure di mitigazione, eventualmente localizzandole opportunamente, in grado di garantire il rispetto dei limiti. In relazione all'impatto acustico connesso con il traffico veicolare lungo Via Villa, si dovrà prevedere un arretramento del fronte edificato, da valutarsi in sede di impatto previsionale ad un'adeguata distanza dalla viabilità principale in oggetto.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	Le nuove linee elettriche dovranno essere interrare.
Risorse idriche	Le fognature dovranno prevedere la separazione della rete delle acque bianche da quelle nere, previa

	verifica fattibilità tecnica con l'ente gestore. L'allacciamento alla fognatura comunale ed il trasferimento all'impianto di depurazione dovrà essere preceduta da verifica con l'ente gestore della capacità di trattamento dei reflui prodotti, che risulterà vincolante per l'attuazione delle previsioni di piano. La progettazione dei nuovi interventi dovrà garantire una quota di superficie permeabile pari ad almeno il 20-30% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici. In ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica).
Suolo- Sottosuolo	Per la realizzazione dei parcheggi e della viabilità di accesso deve essere valutata da un punto di vista tecnico la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti di cava, oppure l'utilizzo del terreno in sito legato a calce.
Paesaggio Ecosistemi	- La progettazione delle aree di nuovo impianto dovrà prevedere adeguate misure per l'inserimento paesaggistico e ambientale e per la mitigazione e compensazione degli impatti sul territorio circostante e sull'ambiente, con particolare attenzione a interventi di schermatura delle opere antropiche di impatto. Gli interventi dovranno integrarsi paesaggisticamente al contesto relativamente all'impianto insediativo, alle tipologie edilizie, all'uso di materiali, opere di finitura e colori, nonché alla sistemazione delle aree pertinenziali. Le aree di parcheggio pubblico dovranno essere organizzate in modo da assicurare brevi percorsi di connessione con le residenze. Le nuove aree edificabili dovranno essere collocate in continuità con le aree urbanizzate preesistenti. Si prescrive infine la sistematica piantumazione di essenze arboree autoctone nelle aree destinate a parcheggio.
Sistema agricolo	Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo. Le previsioni di piano individuano Ambiti agricoli periurbani di cuscinetto, ad uso agricolo, tra gli ambiti agricoli produttivi e gli Ambiti di espansione insediativa. Inoltre la progettazione delle aree di nuovo impianto dovrà prevedere interventi mirati alla salvaguardia dei caratteri del paesaggio, nonché alla schermatura delle opere antropiche di impatto. L'attenzione verso una compattezza del disegno urbano delle nuove previsioni, evitando inutili consumi di suolo, preserverà la funzionalità e continuità poderale dei fondi agricoli.
Sistema insediativo	-
Attività produttive	-
Rifiuti	Dovrà essere esteso all'area di nuovo insediamento il sistema di raccolta "porta a porta" dei rifiuti, che prevede la raccolta porta a porta di carta, organico e rifiuti indifferenziati e la raccolta stradale della plastica, del vetro e dei metalli.
Mobilità	Lo schema della viabilità di progetto dovrà prevedere un collegamento con Via Reboli ed una nuova immissione su Via Villa in modo da garantire un agevole smaltimento del traffico veicolare; in relazione all'interferenza con la pista ciclo-pedonale posta in fregio a Via Villa, quest'ultima dovrà essere potenziata in termini di protezione degli utilizzatori.
Turismo	-

ART.12 – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE

Questi ambiti, individuati nella cartografia PSC1, sono riferiti alle parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, con una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi e funzioni residenziali di servizio.

In questi ambiti la pianificazione comunale persegue gli obiettivi

- di valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale
- di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti produttivi
- di minimizzazione dei rischi antropici, al fine della prevenzione di incidenti rilevanti per la presenza di sostanze pericolose
- di completamento delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali, ove carenti, e dello sviluppo di attività di servizio alle imprese.

1. Zone per attività produttive interne al tessuto residenziale

Queste zone sono insediate da attività produttive all'interno di insediamenti prevalentemente residenziali.

Le zone sono destinate alle attività di carattere terziario e produttivo e più specificatamente alle funzioni terziarie e produttive di cui al prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*" punti B. ed E.; è in ogni caso consentita la costruzione di uno o due alloggi di Su complessiva non superiore a 200 mq. per ogni lotto.

In esse sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt); nel caso di ampliamenti o nuove costruzioni devono osservare l'indice $U_f = 0,50$ mq/mq.

2. Ambiti produttivi-artigianali di saturazione

Questi insediamenti sono costituiti da zone interne al territorio urbanizzato edificate a partire dai primi decenni del novecento, a prevalente destinazione produttiva in compresenza con attività terziarie di diverso genere ed abitazioni di servizio.

Le zone sono destinate alle attività di carattere terziario e produttivo e più specificatamente alle funzioni terziarie e produttive di cui al prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*" punti B. ed E.; è in ogni caso consentita la costruzione di uno o due alloggi di Su complessiva non superiore a 200 mq. per ogni lotto.

In esse sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt); nel caso di ampliamenti o nuove costruzioni devono osservare l'indice $U_f = 0,60$ mq/mq. Per documentate e motivate esigenze di sviluppo e/o ampliamento delle attività esistenti o per documentate ragioni di carattere costruttivo per l'ampliamento delle attività esistenti è consentito lo sfruttamento fondiario $U_f = 0,65$ mq/mq a condizione che l'intervento contempli anche la messa in atto di interventi per il risparmio energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili in misura pari al 10% dei nuovi fabbisogni.

Gli allevamenti zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole di cui alla lett.e3) del punto E. del prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*", sono ammessi esclusivamente nelle zone contrassegnate nelle cartografie di Piano quali "*Insediamenti esistenti per allevamenti zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole*" e normati al punto 2. "*Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano*", lett. D. "*Edifici non utilizzati a fini rurali*" del succ. art.13 "*Disposizioni generali per il territorio rurale*".

3. Zone produttive di saturazione sottoposte a progetto piani volumetrico o PUA in corso di attuazione

Sono riferite ad insediamenti a prevalente destinazione produttiva in compresenza con altre attività terziarie di diverso genere realizzati negli ultimi decenni con piani di urbanizzazione preventivi con una completa dotazione di opere di urbanizzazione.

In queste zone si applicano gli indici, le norme e le prescrizioni del PUA approvato, in applicazione al primo comma di art.17 di L.N. 1150/1942.

4. Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi

Queste previsioni attengono a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali caratterizzati dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, con una limitata compresenza di abitazioni al diretto servizio degli insediamenti.

In occasione di trasformazioni urbanistiche dovrà essere sempre prevista la realizzazione di opere di laminazione delle acque di pioggia per il rispetto dei coefficienti di efflusso, così come definiti dall'art.12, comma 4, delle norme di attuazione del PAI "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico":

- in prima approssimazione si può assumere il coefficiente idrometrico (u) non superiore a 5 l/sec/ettaro
- il volume di invaso o altro sistema di laminazione per l'accumulo delle acque meteoriche in eccesso, dovrà essere calcolato con un tempo di ritorno di pioggia (Tr) di almeno 50 anni.

Al fine di non incrementare significativamente gli apporti d'acqua piovana alle reti di smaltimento e per favorirne il riutilizzo, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale; in relazione alla dimensione dell'intervento e della particolare situazione idraulica locale, potranno inoltre prescriversi sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane di adeguata capacità da localizzarsi a monte dell'immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente.

L'individuazione grafica degli ambiti contenuta nella cartografia PSC.1 "*Aspetti strutturanti*" costituisce riferimento di massima; il POC, anche attraverso le procedure di concertazione previste dal comma 10 dell'art.30 della L.R. n.20/2000, definisce l'esatta delimitazione degli ambiti secondo i limiti disposti nel capoverso 5 dell'art.3 della presente normativa.

Il POC individua gli ambiti, o parti di essi, da attuarsi nel proprio arco temporale di validità e definisce per ciascuno di essi le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale, individuando inoltre, se del caso, eventuali ambiti da realizzare come aree ecologicamente attrezzate; i nuovi complessi insediativi sono, di norma, sottoposti a progettazione unitaria estesa agli interi ambiti individuati dal PSC e, nel caso in cui le previsioni del POC attengano a stralci funzionali degli stessi, la loro attuazione è subordinata alla compilazione di uno studio di massima sull'infrastrutturazione dell'intero comparto, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

L'inserimento nel POC degli ambiti è subordinato alle preventive verifiche di idoneità della capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici che dovranno essere chiaramente e specificatamente evidenziate nella Valsat. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione.

Il RUE disciplina le attività consentite nelle aree e negli edifici esistenti in questi ambiti conformemente alle disposizioni dell'art.8 della L.R. n.15/2013.

Il PSC individua i seguenti *Ambiti destinati a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali*, da attuare secondo le seguenti indicazioni e le ulteriori prescrizioni contenute nella ValSAT del PSC, al fine della successiva puntuale definizione e specificazione da operarsi nel piano operativo comunale.

Località BESENZONE	
Ambito n.1	
<i>destinazioni d'uso:</i>	attività produttive, tecnico-distributive e funzioni di carattere terziario e di servizio
<i>modalità attuative</i>	piano urbanistico attuativo
<i>sup. territoriale</i>	ca. ha 6,8
<i>carico insediativo</i>	mq. 34.000 di superficie utile
<i>dotazioni territoriali</i>	15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di commercio all'ingrosso 100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi collettivi per insediamenti a destinazione terziaria
<i>h max edifici</i>	m.12,50
<i>quota minima di aree permeabili</i>	10% della superficie fondiaria
<i>accessibilità</i>	la rete viaria dell'ambito è direttamente allacciabile a nord alla provinciale per Busseto e sul lato ovest con la comunale di Mercore
<i>descrizione di sintesi</i>	l'urbanizzazione dell'area si pone in diretta continuità con i più recenti ampliamenti di carattere produttivo dell'abitato ed è destinata ad insediamenti per attività produttive, di carattere tecnico-distributivo e ad altre funzioni di carattere terziario e di servizio

Misure di compensazione e mitigazione

Aria	Sarà necessaria la messa in opera di misure e dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'utilizzo delle migliori tecnologie nei processi produttivi, oltre a promuovere il monitoraggio periodico della qualità dell'aria. Per limitare le emissioni in atmosfera dovranno essere installati sistemi di produzione del calore da fonti rinnovabili (ad esempio il solare termico); inoltre si potrà prevedere l'installazione di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (quali il solare fotovoltaico). Dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitare la dispersione di calore e il consumo di energia elettrica, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici. Gli interventi di piantumazioni delle aree verdi connesse alle attuazioni degli ambiti contribuiscono alla riduzione degli inquinanti presenti in atmosfera.
Rumore	In fase di attuazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico che consideri non solo l'insediamento di nuove attività produttive, ma anche il traffico veicolare da esse indotto, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona in corrispondenza dei recettori esposti ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione; in particolare in relazione alla presenza delle scuole elementari poste a breve distanza dal limite sud-ovest dell'ambito. Nel caso si rendessero necessarie misure di mitigazione, esse dovranno essere realizzate, se tecnicamente possibile, con dune vegetate e solo in subordine con barriere artificiali opportunamente mascherate con specie arboree ed arbustive autoctone. In fase di progettazione si dovrà provvedere a collocare le attività maggiormente rumorose al centro degli ambiti, concentrando le attività meno rumorose verso l'esterno. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una prova sperimentale del rumore generato dalle attività produttive al fine di verificare il reale rispetto dei limiti di zona in particolare in prossimità di recettori sensibili, predisponendo, in caso contrario, opportune misure di attenuazione. Il transito veicolare dei mezzi pesanti dovrà essere precluso lungo via San Luigi al fine di preservare le Scuole elementari da significativi impatti acustici indotti dal traffico.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	I nuovi interventi dovranno prevedere il raggiungimento dell'obiettivo di qualità di non esposizione di persone per 4 o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 mT ; l'interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT le cui fasce di rispetto di 0,2 mT interessino le nuove edificazioni. Nel caso di realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere collocate lontano da aree con permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per 4 o più ore giornaliere a campi magnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 mT
Risorse idriche	Le fognature dovranno prevedere la separazione della rete delle acque bianche da quelle nere. Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Le superfici esterne destinate a parcheggio dovranno prevedere l'impiego di soluzioni volte a non limitare la permeabilità dei suoli. In ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico ricettore non dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di territorio non urbanizzata (invarianza idraulica). Le aree esterne dovranno dotarsi di fognatura adeguata con dispositivi per la gestione delle acque di 1° pioggia ai sensi della D.G.R. 206/05. La maggiore richiesta idrica comporterà un maggior attingimento dalle acque di falda, per cui dovranno essere promosse politiche di risparmio, riutilizzo e riciclo delle acque nei cicli industriali.
Suolo- Sottosuolo	Prevedere criteri di ottimizzazione dell'occupazione del suolo per evitare la creazione di aree intercluse, edificando in continuità con l'edificato esistente.
Paesaggio – Ecosistemi	Le nuove previsioni produttive dovranno prevedere la creazione di fasce perimetrali piantumate con specie autoctone al fine di un migliore inserimento paesaggistico.
Sistema agricolo	La progettazione delle aree di nuovo impianto dovrà prevedere interventi mirati alla salvaguardia dei caratteri del paesaggio, nonché alla schermatura delle opere antropiche di impatto. L'attenzione verso una compattezza del disegno urbano delle nuove previsioni, evitando inutili consumi di suolo, preserverà la funzionalità e continuità poderali dei fondi agricoli.
Sistema insediativo	-
Attività produttive	-
Rifiuti	L'area dovrà essere attrezzata con adeguati sistemi per la raccolta differenziata da parte del Gestore del servizio. Nel caso siano presenti attività che comportano la produzione di rifiuti speciali essi dovranno essere

	opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori e smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. In ogni caso è vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura senza opportuni sistemi di copertura.
Mobilità	L'attuazione dell'ambito produttivo richiederà la realizzazione di un'area di manovra adeguata in fregio alla S.P. n°26 per agevolare la movimentazione dei mezzi pesanti e l'immissione sulla viabilità pubblica; l'accesso di mezzi pesanti alla nuova area produttiva dovrà avvenire lungo la SP n°26, in quanto l'accesso da Via Bassa Loffi richiede un adeguamento della sede stradale.
Turismo	Le nuove previsioni produttive dovranno prevedere la creazione di fasce perimetrali piantumate con specie autoctone per un migliore inserimento paesaggistico, preservando la vista del turista da azioni antropiche impattanti.

5. Impianti per la distribuzione del carburante

Le cartografie di Piano individuano le aree attualmente occupate da stazioni di servizio e distribuzione di carburanti; il PSC persegue il miglioramento dell'efficienza della rete mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento e la qualificazione della stessa.

Il RUE definisce i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e per la ristrutturazione ed il potenziamento degli esistenti, conformemente al D.Lgs. n.32/1998 come succ. mod. e integr. e alla delibera del Consiglio Regionale n.355/2002 come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208.

È compito del POC l'individuazione di nuove aree per nuovi impianti di distribuzione dei carburanti.

6. Esercizi commerciali

Il PSC persegue il miglioramento dell'efficienza della rete mediante la riqualificazione del settore commerciale e il potenziamento della rete esistente e più specificatamente prevede l'autorizzabilità di strutture di vendita secondo le seguenti modalità insediative

- gli esercizi commerciali di vicinato potranno insediarsi nei *Centri storici*, negli *Ambiti urbani consolidati* e negli *Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali*, ovvero nei nuclei abitati del territorio extraurbano nell'ambito di interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
- nuovi esercizi per medio-piccole strutture di vendita di generi alimentari potranno insediarsi prioritariamente negli *Ambiti urbani consolidati* e negli *Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali*, ovvero nei nuclei abitati del territorio extraurbano nell'ambito di interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
- nuovi esercizi per medio-piccole strutture di vendita di generi non alimentari potranno insediarsi negli *Ambiti specializzati per attività produttive*, ovvero nei nuclei abitati del territorio extraurbano nell'ambito di interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
- nuovi esercizi per medio-grandi strutture di vendita potranno insediarsi esclusivamente lungo la SP26, nel rispetto delle specifiche normative contenute nel PTCP, valutando le eventuali influenze sovracomunali con riferimento alle aree configurabili come unico bacino di utenza ed i possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete preesistente dei servizi pubblici e privati.

Il RUE disciplina i criteri relativi alle scelte autorizzative ed agli elementi di indirizzo progettuale degli esercizi commerciali, assicurando il pieno adeguamento ai requisiti urbanistici definiti al punto 5 dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1253/1999 e s.m. con particolare riferimento alla dotazione di parcheggi pertinenziali.

ART.13 – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO RURALE

Il territorio rurale, individuato nella cartografia PSC1, è riferito alle parti del territorio comunale non ricadenti nel territorio urbanizzato e urbanizzabile; esso è articolato nei seguenti ambiti

- ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
- ambiti di valore naturale e ambientale.

I successivi punti 1. e 2. disciplinano gli interventi nel territorio rurale distintamente per le *Nuove costruzioni rurali* e per gli *Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano*.

Il territorio rurale è destinato alle attività di carattere agricolo e più specificatamente alle funzioni agricole di cui al punto F. del prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*", con le limitazioni indicate per ogni singolo ambito. Il patrimonio edilizio esistente è destinabile ad altre attività nei modi e con le limitazioni successivamente specificate.

In modo particolare gli interventi che ricadono negli Ambiti di valore naturale e ambientale individuati dal PSC dovranno in ogni caso conformarsi alle specifiche disposizioni contenute nei Piani o Progetti predisposti per la valorizzazione e la fruizione degli aspetti di particolare interesse naturalistico e ambientale presenti in essi.

La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa in ragione di programmi finalizzati a favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole mediante interventi edilizi volti ad assicurare adeguate dotazioni infrastrutturali per l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione e qualora le nuove esigenze abitative connesse all'attività aziendale non siano soddisfacibili attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; la richiesta di realizzazione di nuove costruzioni rurali, con esclusione degli ampliamenti degli edifici aziendali esistenti, dovrà essere corredata di un Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) come definito nel RUE e limitatamente ai casi espressamente previsti nel RUE medesimo.

Qualora gli indici e i parametri dimensionali successivamente esposti non risultino sufficienti a soddisfare i fabbisogni insorgenti derivati dagli obiettivi e dalle esigenze produttive dell'azienda agricola, potranno comunque autorizzarsi gli ulteriori fabbricati necessari, in seguito alla presentazione di un Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

I terreni aziendali ricadenti nei Comuni limitrofi potranno concorrere alla determinazione delle superfici dei fabbricati autorizzabili purché destinati all'attività agricola nello strumento urbanistico ivi vigente; il rilascio di titolo abilitativo è subordinato ad un atto di rinuncia del proprietario all'utilizzo degli stessi terreni per la costruzione di nuovi fabbricati rurali, atto regolarmente registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e trasmesso al Comune in cui ricadono i terreni.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dei fabbricati esistenti dovranno porsi in rapporto di assonanza con le caratteristiche tipologiche e gli elementi tipici dell'edilizia rurale tradizionale; la colorazione delle facciate dovrà riferirsi alle tinte tipiche della zona. Più in particolare nei fabbricati rurali di servizio e per allevamenti, dovranno evitarsi coperture piane o con falde di pendenze molto ridotte, fascioni di coronamento in pannelli prefabbricati di tipo industriale, ampie superfici in cemento a vista nelle strutture o negli elementi di tamponamento prefabbricati ammesse solo se colorate o tinteggiate.

1. Nuove costruzioni rurali

Le nuove costruzioni rurali sono destinate alle attività connesse alla conduzione dei fondi; per esse l'edificabilità è regolata in riferimento alle specifiche destinazioni d'uso o funzioni insediabili specificate al punto F. "*Funzioni agricole*" del prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*", nonché agli indici e parametri successivamente esposti.

Gli indici e i parametri per la realizzazione di nuove costruzioni rurali sono successivamente distinti per (A) *Abitazioni rurali*, (B) *Costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e fabbricati ed impianti accessori e di servizio*, (C) *Costruzioni rurali di servizio e destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda, serre fisse*, (D) *Costruzioni destinate ad altre attività complementari e di supporto all'attività rurale*, (E) *Attività agrituristiche*.

A) Abitazioni rurali

L'edificazione di nuove costruzioni e gli ampliamenti non dovranno superare i seguenti indici, comprensivi delle superfici dei fabbricati esistenti per abitazioni rurali:

- superficie utile (Su) = 160 mq. per ogni nucleo familiare con almeno una unità lavorativa impiegata nell'azienda, sommata a 20 mq. di Su per ogni componente il nucleo familiare eccedente le quattro unità. Per i nuclei diversi da quello del conduttore, ma conviventi, è richiesta almeno una unità lavorativa a tempo pieno. Non può essere comunque superata la Su residenziale di 480 mq. da realizzarsi in un unico edificio o in prossimità dei fabbricati esistenti nello stesso nucleo aziendale

- superficie accessoria per spazi di servizio alla residenza (Sa) = 160 mq. per ogni nucleo familiare;

le nuove costruzioni abitative dovranno rispettare le distanze minime successivamente indicate al punto B) dalle *Costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e relativi fabbricati ed impianti accessori e di servizio*.

Si specifica che la Su e la Sa edificabili si intendono comprensive

- di quelle esistenti nell'ambito dell'unità agricola alla data di adozione delle presenti norme, avente tipologia abitativa ed utilizzabili come residenza, in quanto non in condizioni di inagibilità dichiarata dal Comune
- di quelle autorizzate in precedenza per le esigenze del fondo, anche se in edifici che al momento della richiesta di titolo abilitativo non fanno più parte dell'unità agricola.

La costruzione di nuove abitazioni, nelle aziende totalmente o parzialmente sprovviste di fabbricati residenziali, è consentita solamente nel caso in cui le stesse siano dotate delle seguenti Superfici agricole utilizzate minime:

- 7 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme
- 10 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla suddetta data.

Nel caso di aziende orticole o florovivaistiche o adibite ad attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, le suddette superfici minime sono ridotte al 50%.

La richiesta di costruzione di nuove abitazioni rurali dovrà comunque essere corredata del certificato catastale storico ventennale relativo all'intera unità poderale per la verifica delle prescrizioni relative all'ultimo comma della lett. C) "*Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività*" del succ. punto 2 "*Insedimenti esistenti nel territorio extraurbano*".

B) Costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e relativi fabbricati ed impianti accessori e di servizio

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti sono consentiti secondo gli indici e i parametri di seguito esposti distinti per tipologie di allevamento, purché vengano rispettati sia il carico massimo ammissibile di peso-vivo per ettaro di S.A.U. che la percentuale minima di unità foraggiere prodotte in azienda indicati nel RUE come limite minimo discriminante gli allevamenti aziendali da quelli intensivi e comunque venga garantito il rispetto di altre norme regionali e nazionali vigenti relative alla connessione degli allevamenti con l'azienda agricola:

- Stalle per bovini, equini e ovi-caprini: $U_f = 300$ mq/ha di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.)
- Ricoveri per suini (porcilaie): per suini riproduttori, $U_f = 80$ mq/ha di S.A.U.; per suini all'ingrasso, $U_f = 160$ mq/ha di S.A.U.; per gli allevamenti a ciclo chiuso con porcilaie per riproduttori e per l'ingrasso andranno applicati separatamente gli indici precedenti
- Ricoveri per allevamenti cunicoli: stabulazione per riproduttori, $U_f = 100$ mq/ha di S.A.U.; stabulazione per ingrasso, $U_f = 70$ mq/ha di S.A.U.; per gli allevamenti a ciclo chiuso (riproduttori e ingrasso) la S.A.U. utilizzata per il calcolo con un indice non può essere considerata anche per il calcolo con l'altro indice
- Ricoveri per allevamenti avicoli: stabulazione a terra di ovaiole, polli da carne e pulcini, $U_f = 100$ mq/ha di S.A.U.; per la stabulazione in batteria andrà applicato l'indice precedente diviso per il numero dei piani di allevamento delle gabbie.

Gli indici di utilizzazione fondiaria precedentemente definiti per le diverse tipologie di allevamento non sono cumulabili fra di loro sulla medesima S.A.U.

La richiesta di titolo abilitativo per le nuove costruzioni rurali per gli allevamenti è ammessa per le aziende dotate di una Superficie agricola utilizzata minima:

- 3,5 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme
- 5 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla data di adozione delle presenti norme.

La realizzazione delle strutture aziendali adibite all'allevamento ed i relativi impianti tecnici quali concimaie a platea, vasche liquietame, pozzetti liquame, lagoni di accumulo, impianti di depurazione, vasche di lagunaggio, ecc., dovrà avvenire nel rispetto delle distanze indicate nella seguente tabella e comunque delle norme vigenti in materia di igiene ed antinquinamento:

tipo di struttura	distanze				
	da abitazioni aziendali	da abitazioni non aziendali (anche dismesse)	da confini di proprietà	da confine di zona e/o ambito agricolo	dal limite del territorio urbanizzato
locali di stabulazione					
1) porcilaie	30	300	15	50	300
2) bovini	30	80	15	50	300
3) avicunicoli	30	80	15	50	300
4) ovini	30	80	15	50	300
5) equini	30	80	15	50	300
contenitori per il liquame a cielo aperto	100	100	15	300	300
concimaie	100	100	15	300	300

Sono ammesse deroghe alle suddette distanze nel caso di interventi realizzati nell'ambito di complessi aziendali esistenti, previo parere favorevole degli enti competenti in materia sanitaria ed ambientale ed a condizione che non vengano ridotte le distanze esistenti riferite a strutture analoghe.

C – Costruzioni rurali di servizio e destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda, serre fisse

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti sono ammessi nel rispetto dell'Uf max = 300 mq/ha di S.A.U.; per le costruzioni destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici la S.A.U. è da riferirsi alle superfici delle colture connesse con le attività esercitate nell'azienda. Le nuove costruzioni dovranno essere poste ad una distanza minima di m.300 dai centri abitati; nel caso di aziende esistenti non dovranno essere ridotte le distanze minime già presenti.

La richiesta di titolo abilitativo per le nuove costruzioni rurali di servizio è ammessa per le aziende dotate di una Superficie agricola utilizzata minima:

- di 1,7 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme
- di 2,5 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla data di adozione delle presenti norme.

La richiesta di titolo abilitativo per le nuove costruzioni destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda è ammessa per le aziende dotate di una Superficie agricola utilizzata minima riferita alle colture interessate dalle attività esercitate:

- di 3,5 ha nel caso di aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme
- di 5 ha, nel caso di aziende formatesi successivamente alla data di adozione delle presenti norme.

D – Costruzioni destinate ad altre attività complementari e di supporto all'attività rurale

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti per attività di allevamento e custodia di animali per uso ricreativo e sportivo (equini, cani, ecc.) sono ammessi nel rispetto dell'Uf max = 0,15 mq/mq di S.A.U. e comunque con la possibilità di ampliamento una-tantum delle costruzioni esistenti per queste attività fino ad un massimo del 20% della Su esistente, con un limite dimensionale massimo in ogni caso pari a 1.500 mq. di Su; i fabbricati potranno destinarsi alla stabulazione o ricovero animali, addestramento al coperto, tondino e giostra, ricoveri attrezzi, magazzini, servizi igienici ed altre strutture di servizio.

Le nuove costruzioni dovranno essere poste ad una distanza minima di m.300 dal limite del territorio urbanizzato; nel caso di aziende esistenti non dovranno essere ridotte le distanze minime già presenti.

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti per attività agromeccanica sono ammessi nel rispetto dell'Uf max = 0,15 mq/mq di S.A.U. e comunque con la possibilità di ampliamento una-tantum delle costruzioni esistenti già adibite a queste attività fino ad un massimo del 20% della Su esistente, con un limite dimensionale massimo in ogni caso pari a 1.500 mq. di Su. Le nuove costruzioni dovranno

essere poste ad una distanza minima di mt.150 dal limite del territorio urbanizzato; nel caso di aziende esistenti non dovranno essere ridotte le distanze minime già presenti.

La richiesta di titolo abilitativo per le nuove costruzioni è ammessa per le aziende dotate di una Superficie agricola utilizzata minima di 1,0 ha e di 0,5 ha nel caso di attività esistente alla data di adozione delle presenti norme.

E – Attività agrituristiche

Per l'esercizio delle attività agrituristiche, oltre all'utilizzo degli edifici esistenti sul fondo, potranno consentirsi nuove costruzioni e ampliamenti dei fabbricati esistenti, come più specificatamente definite alla lett.A del successivo punto 2 *"Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano"*, a condizione che sia dimostrata dal richiedente l'impossibilità di reperire spazi adeguati nell'edificato esistente; tali interventi dovranno essere unicamente finalizzati alla formazione di locali destinati a servizi accessori dell'attività agriturbistica, come definiti dalla deliberazione della G.R. n.987/2011, nel rispetto di quanto stabilito dalla certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, la quale definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione, e fino al raggiungimento dei limiti ivi stabiliti. Gli ampliamenti e/o le nuove costruzioni non dovranno comunque avere volume totale o lordo (Vt) superiore a mc.300.

2. Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano

Gli insediamenti esistenti nelle zone agricole del territorio extraurbano sono di norma destinati alle funzioni agricole connesse alla conduzione dei fondi rurali; per tale finalità sono ammessi interventi di recupero edilizio, nonché ampliamenti e modifiche alle destinazioni d'uso nel rispetto degli indici e delle prescrizioni del precedente punto 1. *"Nuove costruzioni rurali"*; per gli insediamenti esistenti alla data di adozione del presente Regolamento, con esclusione dei fabbricati abitativi, qualora siano già stati saturati gli indici ed i limiti stabiliti al precedente punto 1. *"Nuove costruzioni rurali"* è comunque concesso un ampliamento *"una tantum"* della consistenza edilizia fino ad un massimo del 20% della superficie utile esistente senza la presentazione di Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA).

Gli interventi sulle costruzioni esistenti dovranno comunque salvaguardare le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendere alla tutela degli spazi liberi e dei beni di interesse storico, culturale e testimoniale in essi presenti, come specificati nelle cartografie di PSC.

Negli insediamenti esistenti a destinazione extra-agricola o comunque nel caso di recupero e riuso di edifici rurali esistenti per altre destinazioni non connesse con le attività agricole è comunque consentita la realizzazione

- di manufatti di piccola dimensione ed altri manufatti non configurabili come edifici per attrezzature sportive e ricreative quali, ad esempio, recinti per animali, attrezzature all'aria aperta che non comportino la realizzazione di ampie superfici pavimentate, di piscine, aree attrezzate per la sosta e l'osservazione, percorsi ciclabili, ecc.
- di tettoie e ricoveri per animali d'affezione, nonché di recinti per animali, gabbie e simili.

Per gli insediamenti esistenti valgono inoltre le seguenti ulteriori prescrizioni relative a (A) *Attività agrituristiche*, (B) *Complessi vincolati all'uso rurale*, (C) *Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività*, (D) *Edifici non utilizzati a fini rurali*.

A – Attività agrituristiche

L'agriturismo si esplica con le specifiche attività stabilite negli artt.3 e 4 di L.R. 31/3/2009, n.4 ed è esercitata esclusivamente dai soggetti abilitati all'esercizio ai sensi dell'art.8 della legge medesima.

Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati gli edifici esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della L.R. 31/3/2009, n.4; i fabbricati utilizzati per l'attività agriturbistica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

Le strutture ed i locali destinati all'attività agriturbistica devono conformarsi alle disposizioni sull'accessibilità alle strutture e alle norme igienico-sanitarie dettate negli artt.12 e 13 della L.R. n.4/2009.

B – Complessi vincolati all'uso rurale

Le cartografie di PSC individuano, con apposita grafia, le costruzioni esistenti nelle zone agricole vincolate agli usi rurali.

In ogni caso, indipendentemente dalle previsioni grafiche di Piano, rimangono vincolate all'uso rurale le costruzioni realizzate successivamente all'adozione del PSC in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo.

Le costruzioni che le cartografie di PSC specificatamente vincolano all'uso agricolo sono destinabili ad altre attività di cui alla successiva lett. C) "*Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività*", previa deliberazione del Consiglio Comunale su motivata richiesta dell'interessato:

- a) qualora non siano dotate di congruo fondo coltivato ovvero presentino Superficie agricola utilizzata inferiore alla minima prescritta dal presente regolamento, oppure eccedano o superino, per masse edilizie, gli indici di edificabilità determinati al precedente punto 1. "*Nuove costruzioni rurali*" tanto per gli interi fabbricati che per loro parti;
- b) qualora in seguito alla presentazione di Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) interi fabbricati, o parti di essi, risultino non utilizzabili e non destinati all'uso rurale in rapporto ai nuovi indirizzi produttivi dell'azienda.

C – Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività

Il patrimonio edilizio di origine rurale ricadente nei complessi che il PSC non vincola all'uso rurale, a cui non si applicano conseguentemente le disposizioni esposte alla prec. lett. B) "*Complessi vincolati all'uso rurale*", è destinabile alla residenza ed alle attività normalmente connesse alla funzione residenziale e più specificatamente alle funzioni abitative, terziarie, ricettive e tecnico-distributive di cui al prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*" punti A., B., C., D. ed E. (quest'ultima limitatamente alla voce e4), nel rispetto delle indicazioni contenute al comma 2 dell'art.A-21 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000 e delle seguenti ulteriori indicazioni e prescrizioni.

Più specificatamente

- nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di singoli fabbricati, la ricostruzione dovrà preferibilmente mantenere la collocazione originaria, fatta salva la possibilità, a seguito di richiesta motivata, di poter ubicare il fabbricato ricostruito in diversa e più idonea posizione, pur rimanendo nell'ambito del complesso edilizio esistente
- gli interventi di cui alle lett. a) e b) del comma 2 del predetto art.A-21 non dovranno comportare la realizzazione di un numero di alloggi superiore a quattro e, nel caso di complessi aziendali con un numero di alloggi esistenti superiore a tale limite, l'intervento non dovrà comportare l'incremento del numero di unità abitative
- in applicazione dell'art.A-21, comma 2, lett. d) della L.R. 20/2000 e s.m.i., gli ampliamenti e/o le sopraelevazioni dei fabbricati esistenti sono consentiti unicamente per gli edifici in tutto o in parte già destinati ad abitazione per realizzare un'unica unità immobiliare e fino al raggiungimento dei seguenti limiti dimensionali
 - superficie utile (Su) residenziale = mq.160
 - superficie di locali pertinenziali (Sa) = mq.160a condizione che tali interventi non comportino un incremento dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) superiore al 30%
- nel caso di edifici con caratteristiche tipologiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del predetto art.A-21 (quali allevamenti avicoli o suinicoli dismessi, ex caseifici ecc. con esclusione quindi dei fabbricati rurali di edilizia tradizionale salvo che risultino non recuperabili a causa delle pessime condizioni di conservazione) e fermo restando la tutela degli spazi liberi e dei beni di interesse storico, culturale e testimoniale specificati nelle cartografie di PSC, al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e/o dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, sono consentiti interventi estesi agli interi complessi, anche attraverso la demolizione parziale o totale dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione d'uso rurale, residenziale o compatibile con essa nelle aree già insediate e nell'immediato intorno ambientale delle stesse, previa presentazione di Progetto unitario
- fermo restando i limiti dimensionali soprariportati, gli incrementi dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt) da destinare a locali pertinenziali potranno essere realizzati anche in corpi di fabbrica separati dall'edificio esistente ovvero potrà consentirsi la demolizione e successiva ricostruzione, a parità dei Volumi totali o lordi preesistenti (Vt), di edifici rustici di limitata

consistenza per destinarli a locali pertinenziali all'edificio abitativo, anche apportando modifiche ai sedimi esistenti.

Il recupero con modifica alla destinazione d'uso del patrimonio edilizio rurale comporta per le unità poderali agricole a cui lo stesso era asservito i limiti per nuove edificazioni rurali indicati al comma 3 dell'art.A-21 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000.

D – Edifici non utilizzati a fini rurali

Le costruzioni ricadenti nelle zone agricole, relative ad edifici non utilizzati a fini rurali, non rientranti nei casi esposti alla prec. lett. C) "*Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività*", per le quali, con riferimento alla destinazione catastale o ad altro documento probante, alla data di adozione delle presenti norme già risulti in atto un uso extra-agricolo, possono mantenere le destinazioni in atto e/o essere assoggettate ad interventi e/o cambi d'uso secondo le modalità e gli indici stabiliti dal prec. art.10, punto 4. "*Complessi edilizi da rifunzionalizzare*".

Più specificatamente per gli insediamenti destinati alle funzioni produttive di cui al prec. art.8 "*Categorie di destinazioni d'uso*" punto E., sono consentiti interventi di ampliamento "una tantum" del 25% della Superficie utile, di ammodernamento e/o di riassetto organico; questi interventi sono autorizzati unicamente sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. In particolare gli Allevamenti zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole individuati nelle cartografie di PSC dovranno rispettare le condizioni prescritte dalle specifiche disposizioni di settore relative all'applicazione di tecnologie a basso impatto ambientale e al corretto smaltimento dei reflui prodotti; ai fini della determinazione dei carichi urbanistici massimi la Superficie utile degli allevamenti "in batteria" va determinata con riferimento alla superficie di ogni piano di allevamento delle gabbie.

Per i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico esistenti nel territorio rurale possono realizzarsi tutte le opere necessarie alla conservazione ed al potenziamento delle funzioni già insediate; nel caso in cui si rendesse necessario l'ampliamento delle aree di sedime di questi servizi, le procedure di apposizione dei vincoli espropriativi dovranno obbligatoriamente osservare le specifiche disposizioni della legislazione regionale e nazionale in materia.

ART.14 – AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA

Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono riferiti alle parti del territorio rurale definite dall'art.A-19 dell'Allegato alla L.R. n.20/2000 ed in essi si perseguono gli obiettivi indicati nell'articolo medesimo, nonché i più specifici indicati nell'art.58 del PTCP 2007 da attuare secondo gli indirizzi e le direttive in esso contenuti.

In questi ambiti sono ammessi interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti, interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione secondo le modalità e i limiti dimensionali specificati nel precedente art.13 "*Disposizioni generali per il territorio rurale*".

ART.15 – AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

Si riferiscono ad ambiti territoriali in cui prevedere progetti e iniziative finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione degli aspetti di particolare interesse naturalistico e ambientale presenti in essi.

Ai sensi dell'art.60 del PTCP costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e in quanto tali sottoposti ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.

Tali ambiti comprendono inoltre:

- il sistema delle aree forestali e boschive
- il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3 e B1
- i biotopi umidi
- le risorgive, i fontanili e le sorgenti di interesse paesaggistico-naturalistico

- le aree oggetto di attività estrattiva per le sole parti sulle quali siano già stati compiuti i ripristini naturalistici.

Per le aree precedentemente elencate trovano applicazione le specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione indicate al comma 6 del medesimo art.60 del PTCP:

- per il sistema delle aree forestali e boschive, le disposizioni di cui all'art.8 del PTCP "*Assetto vegetazionale*"
- per le fasce fluviali, le disposizioni di cui agli artt.10 "*Reticolo idrografico*", 11 "*Fascia A – Fascia di deflusso ...*" e 12 "*Fascia B – Fascia di esondazione ...*" del PTCP
- per i biotopi umidi, le disposizioni di cui all'art.16 del PTCP "*Biotopi umidi*"
- per le risorgive, i fontanili e le sorgenti, le disposizioni contenute nell'art.36 del PTCP "*Sorgenti, risorgive e fontanili*"
- per i ripristini naturalistici legati ad attività estrattive vale quanto disposto dalla pianificazione relativa alle attività estrattive.

I territori periferiali del torrente Arda, come individuati nella tav.PSC.2.3 "*Aspetti condizionanti – Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo*" sono assoggettati a **Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dell'Arda**, individuato in riferimento all'art.53 del PTCP come parte di un più vasto ambito di riqualificazione del medio corso del torrente e dei terreni periferiali ad esso riferibili, compresi tra il centro di Castell'Arquato e l'abitato di Cortemaggiore; in queste aree le misure prescrittive, le direttive e gli indirizzi del PSC sono finalizzati alla valorizzazione e alla conservazione del tessuto antropico e ambientale di questi areali.

CAPO IV – INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITÀ

ART.16 – RETE STRADALE

Il PSC persegue l'obiettivo del miglioramento del sistema di mobilità e di trasporto su gomma, con misure di razionalizzazione e messa in sicurezza dei tracciati stradali esistenti, di realizzazione di nuovi tracciati alternativi agli esistenti, di miglioramento e manutenzione della viabilità urbana e in territorio rurale, di formazione di fasce di mitigazione degli impatti, di risanamento delle situazioni di inquinamento acustico e atmosferico.

Il PSC definisce nella tav.PSC1 le fasce di rispetto della rete viaria esistente e di progetto conformemente alla disciplina vigente, al fine della salvaguardia di spazi da destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento delle arterie esistenti, ad aree di sosta per la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture, a percorsi pedonali e ciclabili.

Il PSC individua altresì nella tav.PSC1

- i principali interventi di miglioramento della sicurezza di incroci stradali
- la rete di percorsi ciclabili
- la rete del sistema escursionistico di valenza provinciale previsto dal PTCP.

L'attuazione dei percorsi ciclabili dovrà conformarsi alle normative della legge n.366/1998, la promozione del sistema escursionistico dovrà svolgersi in attuazione agli indirizzi del PTCP.

Il POC può inoltre individuare nei comparti di nuova urbanizzazione il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, stabilendo le indicazioni grafiche che assumono efficacia vincolante e quelle che hanno valore indicativo di massima per l'elaborazione dei PUA.

Il RUE definisce le prestazioni delle infrastrutture viarie in termini di sicurezza, di dimensione e di funzionalità anche, se del caso, con la definizione di requisiti integrativi o suppletivi da quelli definiti dalle normative di settore vigenti.

ART.17 – INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Sono riferite alle sedi ferroviarie e alle attrezzature e impianti di servizio e ad eventuali opere di potenziamento della rete e coincidono con le aree catastali di pertinenza delle linee ferroviarie.

In esse sono consentiti gli interventi che si rendono necessari per il mantenimento, la razionalizzazione ed il potenziamento di linee ferroviarie e di strutture tecnologiche idonee a garantire la sicurezza del traffico ferroviario, nonché per la realizzazione e l'attrezzatura di piazzali ed edifici per il deposito e lo smistamento delle merci, oltre alle opere di mitigazione degli impatti negativi finalizzate alla riduzione dell'inquinamento acustico, come anche specificati al punto 2) del successivo art.24.

CAPO V – DOTAZIONI TERRITORIALI

ART.18 – DOTAZIONI TERRITORIALI

Le dotazioni territoriali sono costituite dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standards di qualità urbana ed ecologico-ambientale degli insediamenti.

Più specificatamente le dotazioni territoriali si riferiscono a

- infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
- attrezzature e spazi collettivi
- dotazioni ecologiche ed ambientali.

Ogni intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, comporta l'onere per il soggetto attuatore:

- a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica
- b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli stessi, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo
- c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal Piano
- d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui alla L.R. n.15/2013, salvo quanto disposto al successivo comma.

Ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art.A-26 di LR n.20/2000, il Comune attraverso una apposita convenzione può consentire ai soggetti attuatori di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le dotazioni territoriali alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi; ciò comporta lo scomputo di quote dei contributi di concessione, secondo quanto disposto dal RUE e l'acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune.

Il RUE determina il contenuto degli obblighi definiti precedentemente, regolamentando i casi in cui, in luogo della cessione delle aree, gli interventi di trasformazione contribuiscano alla costituzione e al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle stesse, nel rispetto delle limitazioni previste al comma 7 dell'art.A-26 della LR n.20/2000; il RUE detta inoltre la disciplina generale relativa alla determinazione del valore delle aree da monetizzare ed ai contenuti convenzionali degli atti per la cessione e l'attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento.

Il POC determina il contenuto degli obblighi definiti al precedente comma 3, per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione anche stabilendo motivatamente il reperimento e la cessione di aree, individuate dal POC, al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione.

Il POC può prevedere la stipula di una convenzione con i soggetti attuatori degli interventi per la gestione delle dotazioni territoriali, ferma restando la facoltà del Comune di modificare la destinazione d'uso pubblico degli immobili.

Il POC individua inoltre gli interventi che, nell'arco temporale della propria validità, dovranno essere realizzati con le risorse derivanti dalle monetizzazioni; tali interventi dovranno riguardare prioritariamente la manutenzione, il miglioramento e la rifunzionalizzazione dei servizi pubblici già esistenti, ovvero il miglioramento della loro accessibilità.

ART.19 – INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

Queste infrastrutture sono relative agli impianti e alle reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti e sono riferite a:

- impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua
- rete fognante, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche
- spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi
- pubblica illuminazione, rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia
- impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni
- strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

Il PSC negli ambiti ricadenti nel territorio urbanizzato persegue l'obiettivo della completa dotazione di queste infrastrutture nelle aree in cui risultino carenti, ovvero del loro mantenimento, potenziamento o adeguamento nei casi in cui le stesse risultino parzialmente inadeguate al soddisfacimento delle finalità successivamente richiamate.

Il PSC segnala, di massima, nella tav.PSC1 gli interventi necessari per gli impianti e le reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; l'attuazione delle previsioni edificatorie è comunque subordinata alla verifica, da parte degli enti competenti, dell'eventuale necessità di potenziamento delle reti esistenti. Il POC provvede a specificare, anche mediante nuove ulteriori localizzazioni, le infrastrutture da realizzare nell'arco temporale di riferimento dello stesso, ai sensi del comma 12 dell'art.30 di LR n.20/2000 come succ. mod. e integr.

Il PSC persegue le finalità contenute nel comma 7 dell'art.A-23 di LR n.20/2000 mediante

- la previsione di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti e la realizzazione di nuovi impianti nei principali nuclei rurali
- interventi di razionalizzazione e potenziamento delle reti fognarie principali e della rete idraulica di bonifica
- interventi di potenziamento qualitativo e quantitativo della rete idrica
- idonea localizzazione degli impianti per le comunicazioni e telecomunicazioni e di distribuzione dell'energia elettrica salvaguardando la salute e la sicurezza dei cittadini e gli aspetti paesaggistico-ambientali del territorio
- l'individuazione di spazi attrezzati per il potenziamento della raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti solidi urbani.

Il POC subordina l'attuazione dei nuovi insediamenti e degli ambiti di riqualificazione alla contemporanea realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ed alla preventiva verifica della capacità e dell'efficienza delle reti esistenti di allaccio di soddisfare i fabbisogni derivati dagli interventi previsti.

ART.20 – ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

Sono costituiti dal complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva; le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale, come individuati nella tav.PSC1, si riferiscono a:

- a) istruzione
- b) assistenza e servizi sociali e igienico sanitari
- c) pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile
- d) attività culturali, associative e politiche
- e) culto
- f) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive
- g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi
- h) parcheggi pubblici di interesse generale.

Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, in conformità alle disposizioni del comma 3 dell'art.A-24 di LR n.20/2000 ed agli specifici contenuti in materia del PTCP.

Il POC articola e specifica la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie di servizi, programma la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi ed individua gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate nel corso dell'arco di tempo della propria validità.

ART.21 – STANDARDS URBANISTICI PER AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

La determinazione delle aree d'uso pubblico da prevedersi negli interventi edilizi diretti o nei piani urbanistici attuativi deve effettuarsi con riferimento alle funzioni prevalenti da insediare, riferite alle categorie di destinazioni d'uso specificate negli articoli precedenti; per funzioni o destinazioni d'uso prevalenti debbono intendersi quelle la cui incidenza non sia inferiore al 75% della superficie utile o del volume complessivo dell'intervento o dell'unità immobiliare.

Qualora non sia presente una destinazione d'uso prevalente, ma siano previste destinazioni d'uso che richiedono standards urbanistici differenti, deve essere stabilita la quota massima di Superficie utile riferita ad ogni singolo uso e dimensionare conseguentemente la dotazione complessiva di aree per attrezzature e spazi collettivi applicando gli standards specifici successivamente stabiliti.

Per la determinazione degli abitanti teorici insediabili, in applicazione delle disposizioni degli artt.73 e 75 del P.T.C.P., per tutte le zone in cui l'indice è riferito all'utilizzazione fondiaria, ad un abitante corrispondono 40 mq di Superficie utile massima realizzabile, mentre per le zone con indice volumetrico, ad un abitante corrispondono 120 mc di Volume utile o di Volume lordo massimo realizzabile a seconda dei differenti casi specifici.

Le dotazioni di standards minimi e inderogabili debbono essere garantite nel rispetto delle seguenti disposizioni:

A – Nuove costruzioni da realizzare nelle zone ad intervento edilizio diretto

Per il rilascio di nuovi titoli abilitativi per gli interventi di nuova costruzione e per gli ampliamenti di edifici esistenti deve essere soddisfatta unicamente la dotazione di parcheggi pubblici con le seguenti modalità:

- per le costruzioni a destinazione residenziale è dovuto uno standard pari a 10 mq. per ogni abitante teorico insediabile
- per le costruzioni a destinazione terziaria o alberghiera uno standard pari a mq.100 per mq.100 di superficie lorda di pavimento (slp)
- per le costruzioni a destinazione produttiva uno standard pari a 5 mq. ogni 100 mq. di Superficie fondiaria necessaria per l'intervento.

Per i suddetti interventi diretti è di norma dovuta la cessione; in alternativa è consentita la monetizzazione nei casi in cui, a causa delle limitate dimensioni dell'intervento, le aree da cedere risultino inferiori a mq.100 oppure qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sia accertato che l'attrezzamento dei parcheggi sia impossibile, inopportuno o non necessario ed a condizione che l'intervento preveda un'adeguata dotazione di aree di sosta private, anche eventualmente collocate all'esterno della recinzione degli edifici. Nel territorio rurale, negli interventi diretti non programmati dal POC, laddove sia prescritta la cessione di aree a parcheggio si applica, di norma, la monetizzazione. Relativamente agli insediamenti commerciali i casi di possibile monetizzazione sono disciplinati dal punto 5.1.2 dell'Atto di indirizzo regionale n.1253/1999.

B – Interventi sugli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme

Per il rilascio di titoli abilitativi per interventi sugli edifici esistenti, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, deve essere garantita unicamente la dotazione di parcheggi pubblici stabilita in misura pari alla metà degli standards determinati al precedente punto A) e più in particolare:

- per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, per le modifiche alle destinazioni d'uso senza svolgimento di opere edilizie, nonché per gli ampliamenti comportanti incremento di Superficie utile o Volume lordo fino al 30% dell'esistente, è consentita, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, la monetizzazione totale della dotazione
- per interventi di demolizione e ricostruzione e per gli ampliamenti comportanti incremento di Superficie utile o Volume lordo superiore al 30% è di norma prescritta la cessione delle aree; su richiesta motivata degli interessati, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, a ragione della

modesta estensione delle aree a parcheggio da cedere, oppure dell'inopportunità dell'attrezzamento di aree in zone già ampiamente servite, è consentita la monetizzazione totale o parziale della dotazione

- per interventi di ristrutturazione urbanistica con piano preventivo è obbligatoria la cessione delle aree; è consentita la monetizzazione totale o parziale nei casi in cui, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sia accertata l'inopportunità o la non necessità dell'attrezzamento delle stesse e a condizione che l'intervento edilizio preveda un'adeguata dotazione di aree di sosta private anche eventualmente collocate all'esterno delle recinzioni degli edifici
- per interventi comportanti il cambio di destinazione d'uso, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ove sia stato assolto precedentemente l'obbligo inerente le dotazioni territoriali e la nuova destinazione richieda uno standard maggiore, è dovuta la cessione o la monetizzazione in misura pari alla differenza tra la quantità prescritta per la destinazione esistente e quella riferita alla nuova destinazione prevista
- per le attività commerciali in sede fissa la monetizzazione può essere consentita nei casi e con le modalità stabiliti ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'Atto di indirizzo del Consiglio Regionale n.1253/1999, come successivamente modificato e integrato
- nel territorio rurale, negli interventi diretti non programmati dal POC, laddove sia prescritta la cessione di aree si applica di norma la monetizzazione.

C – Nuove costruzioni nelle zone di nuovo impianto

Nelle zone di nuovo impianto urbanizzativo devono garantirsi le seguenti quantità minime di aree attrezzate con opere di urbanizzazione primaria ed aree di urbanizzazione secondaria:

Aree ed opere di urbanizzazione primaria:

- zone a destinazione residenziale: parcheggi = 10 mq. ogni abitante teorico insediabile, verde attrezzato = 10 mq. ogni abitante teorico insediabile
- zone a destinazione terziaria o alberghiera: parcheggi = 40% della superficie lorda di pavimento (slp)
- zone a destinazione produttiva: parcheggi = 5% della Superficie territoriale.

Aree di urbanizzazione secondaria:

- zone a destinazione residenziale = 10 mq. per ogni abitante teorico insediabile
- zone a destinazione terziaria o alberghiera = 60 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento (slp)
- zone a destinazione produttiva = 10 mq. ogni 100 mq. di Superficie territoriale.

Le aree di urbanizzazione secondaria potranno essere individuate nelle zone previste dal PUA all'interno del comparto di intervento, nel rispetto di eventuali localizzazioni contenute nel PSC e/o nel POC ovvero all'esterno di esso e, nei casi ammessi, anche prevedendo la corresponsione della somma equivalente per l'acquisizione o l'attrezzamento di aree a cura del Comune in attuazione delle previsioni dei suddetti strumenti urbanistici. La monetizzazione si applica, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, a ragione della modesta estensione delle aree di urbanizzazione da cedere, oppure dell'inopportunità dell'attrezzamento di aree in zone già ampiamente servite; relativamente agli insediamenti commerciali i casi di possibile monetizzazione sono disciplinati dal punto 5.1.2 dell'Atto di indirizzo regionale n.1253/1999.

Qualora in sede di POC all'interno di un ambito siano individuate aree per dotazioni territoriali, le quali, escludendo le sedi viarie, siano in misura superiore alle quantità previste dal presente articolo, l'attuazione delle previsioni è subordinata alla cessione gratuita estesa anche alle aree eccedenti. Il POC può individuare una differente ripartizione quantitativa delle destinazioni per le aree per parcheggi, verde ed attrezzature, nel rispetto della dotazione complessiva prescritta dal presente articolo.

I titoli abilitativi vengono rilasciati conformemente alle previsioni del piano attuativo approvato e nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori potranno comunque consentirsi quelle modifiche alle destinazioni d'uso conformi alle previsioni del piano attuativo stesso.

Nel caso di piani attuativi già approvati, continuano ad applicarsi gli standards previsti nelle convenzioni con riferimento alle aree da cedere in esse previste. Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, all'eventuale pagamento del corrispettivo equivalente alla mancata cessione delle aree mancanti da determinarsi in base allo standard stabilito al precedente comma per i nuovi interventi preventivi.

Nel caso in cui sia decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano preventivo, o comunque qualora entro il suo termine di validità temporale venga richiesto di apportarvi modifiche sostanziali, per le parti rimaste inattuato si applicano gli standards vigenti a tale data per i nuovi piani urbanistici attuativi, mentre per le parti già realizzate lo standard è determinato con riferimento alla voce A) dell'articolo precedente relativo alle nuove costruzioni.

Le quantità di aree da cedere ai sensi dei precedenti punti A., B. e C. si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre costruzioni di urbanizzazione primaria fuori terra.

Le aree per parcheggi pubblici si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma i parcheggi di significative dimensioni devono essere realizzati a pettine ed essere alberati con piante poste ad opportuni intervalli.

Le aree di urbanizzazione primaria destinate a verde possono prevedere percorsi pedonali e ciclabili che le percorrono, devono essere attrezzate a cura della ditta lottizzante con manto erboso, di norma con impianto fisso di irrigazione, con la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree ed inoltre arredate con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco con caratteristiche da convenirsi con i competenti servizi comunali.

Le aree di urbanizzazione secondaria, di norma destinate a verde, devono essere sistemate a cura della ditta lottizzante con semplice sistemazione e livellamento del suolo compresa la realizzazione del manto erboso e, ove previsto dalla convenzione urbanistica, con la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree, la collocazione di attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco, oltre a comprendere percorsi pedonali e ciclabili che le percorrono.

Non sono computabili come aree di urbanizzazione destinate a verde le singole aiuole stradali ed aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno mq.30 ciascuna.

Qualora il POC preveda un'utilizzazione delle aree di Urbanizzazione secondaria per la realizzazione di particolari edifici o attrezzature per servizi collettivi, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni dei competenti servizi comunali.

Nel caso di interventi edilizi diretti, le dotazioni territoriali devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune a cura e spese degli interessati entro sei mesi dalla fine dei lavori. Esse sono di norma reperite nell'ambito del lotto di intervento; possono anche essere localizzate in aree diverse purché non eccessivamente distanti e purché tale localizzazione sia considerata idonea e utile da parte del Responsabile del SUE.

ART.22 – DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono finalizzate alla riduzione della pressione antropica sull'ambiente naturale ed al miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano; le dotazioni sono volte in particolare alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento, alla gestione integrata del ciclo idrico, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano ed alla raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolare, per le peculiarità del territorio comunale di Besenzone, rientrano tra le dotazioni ecologico-ambientali le misure di salvaguardia della rete ecologica comunale riferite al sistema dei corridoi e delle direttrici indicati dal PSC.

Concorre inoltre al soddisfacimento delle sopradette finalità anche l'attrezzamento di spazi privati pertinenziali indirizzato al mantenimento della permeabilità dei suoli ed al miglioramento dell'habitat urbano.

Conformemente alle indicazioni delle azioni contenute nel PSC, il RUE specifica i requisiti prestazionali delle dotazioni ecologiche e ambientali ed il POC subordina l'attuazione delle previsioni alla contemporanea esecuzione delle dotazioni necessarie nei diversi ambiti di trasformazione.

ART.23 – RETE ECOLOGICA

Le misure di salvaguardia della rete ecologica sono finalizzate alla creazione di un sistema interconnesso di habitat che, anche potenziando e valorizzando in tal senso la funzione del territorio rurale, contrasti i processi di depauperamento e frammentazione degli ecosistemi naturali favorendo prioritariamente il mantenimento e la riproduzione delle specie faunistiche e vegetazionali ivi presenti.

Con finalità di tutela e implementazione della rete ecologica il PSC individua nella tavola PSC.1 “*Aspetti strutturanti*” i seguenti elementi funzionali

- Corridoi fluviali secondari, riferiti ai corsi dei torrenti Arda e Ongina che svolgono una funzione di collegamento ai gangli secondari o una funzione complementare ai corridoi principali; in questi corridoi andranno favoriti l'ampliamento e la continuità della fascia arboreo-arbustiva ripariale, il mantenimento e il ripristino della continuità dell'ambiente acquatico, il mantenimento e il miglioramento degli habitat in essi presenti per garantire la funzionalità ecologica del sistema
- Corridoi fluviali d'acqua di terzo livello, riferiti ai più significativi corsi d'acqua del reticolo idrografico minore che svolgono una funzione complementare alla rete dei corridoi secondari; anche per essi dovranno essere incentivati il potenziamento della fascia arboreo-arbustiva ripariale e il mantenimento e il ripristino della continuità dell'ambiente acquatico
- Ambiti di connessione da consolidare e migliorare che sono riferiti ad aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali particolarmente meritevoli di tutela, da collegare e incrementare per il potenziamento della biodiversità degli agroecosistemi e per favorire il contenimento dell'inquinamento diffuso
- Elementi della connettività diffusa, riferiti alle formazioni vegetate esistenti e di progetto, in quanto indirizzati al miglioramento della funzionalità ecologica del sistema.

Il RUE indica i criteri di riferimento ed i parametri per l'applicazione di meccanismi di perequazione/compensazione per l'allestimento/potenziamento della rete ecologica.

Il POC può prevedere l'elaborazione e l'integrazione di specifici progetti pubblici o privati per la realizzazione o miglioramento degli elementi della rete ecologica.

TITOLO III – ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI

CAPO I – RISPETTI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI

ART.24 – FASCE DI RISPETTO A INFRASTRUTTURE

In esse si applicano specifiche disposizioni derivanti dalla legislazione vigente o da indirizzi degli enti di gestione competenti; le fasce di rispetto sono individuate nella tavola PSC.2.2 *“Rispetti antropici e infrastrutturali”*.

1. Zone di rispetto stradale

Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.285/1992, le fasce di rispetto delle strade extraurbane sono definite nelle cartografie di Piano con le seguenti profondità in relazione alla tipologia della rete viaria:

C. Strade extraurbane secondarie, mt.30

F1. Strade di interesse locale, mt.20

F2 Strade vicinali private ad uso pubblico, mt.10.

La profondità delle fasce potrà essere ridefinita in seguito alla classificazione da parte dei competenti enti preposti alla gestione della rete viabile, in applicazione all'art.2 del medesimo Codice.

Le zone di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, all'ampliamento delle carreggiate, ai parcheggi, ai percorsi pedonali o ciclabili, alla piantumazione e sistemazione a verde, e agli impianti tecnologici pubblici (cabine elettriche, del gas, pozzi, ecc.).

Nelle zone di rispetto stradale potrà essere consentita l'edificazione precaria di recinzioni e stazioni di servizio; tale precarietà dovrà risultare da apposito atto allegato alla concessione e, per quanto riguarda le stazioni di servizio, dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni nazionali e regionali.

Nelle zone di rispetto stradale esternamente ai centri abitati le fasce potranno essere occupate nei modi stabiliti dall'art.26 del Regolamento del Nuovo codice della strada.

Fermo restando il rispetto delle specifiche normative volte alle tutele paesaggistico-ambientali e storico-culturali e archeologiche previste dal PSC, tutti gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, come individuate nelle cartografie di Piano o comunque per la profondità prevista per le diverse tipologie di strade dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada al secondo comma dell'art.26, possono essere abbattuti e ricostruiti sulle aree contigue al di fuori delle fasce di rispetto, con parità di Volume lordo (VL) anche con modifica alla destinazione d'uso esistente esclusivamente per la realizzazione di nuovi edifici residenziali; si rende comunque possibile, nel rispetto degli indici massimi e delle prescrizioni della zonizzazione degli strumenti di pianificazione comunale, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale.

Gli interventi di abbattimento e ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di rispetto, concorrendo al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, potranno attuarsi anche con incremento dei carichi urbanistici qualora consentiti dalla zonizzazione degli strumenti di pianificazione comunale per l'ampliamento dei fabbricati esistenti.

Il RUE detta disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da osservare all'interno dei centri abitati, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. Zone di rispetto ferroviario

Comprendono le sedi ferroviarie e le relative fasce di rispetto; in tali zone sono ammessi interventi destinati ad impianti e costruzioni ferroviarie con relativi fabbricati di servizio; altri interventi sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni dettate al Titolo III del D.P.R. 11/7/1980 n.753. In particolare

per le costruzioni esistenti sono possibili, nel rispetto degli indici e delle prescrizioni relative alle diverse zone, interventi di ristrutturazione edilizia.

Le aree ricadenti nelle zone di rispetto ferroviario conservano le destinazioni della zona omogenea cui appartengono; i fabbricati esistenti, se demoliti, potranno essere eventualmente ricostruiti al di fuori dalla fascia con pari consistenza.

3. Zone di rispetto agli elettrodotti

Le cartografie di Piano individuano le cabine di trasformazione media tensione/bassa tensione e le linee e impianti elettrici 15 KV.

Gli interventi edilizi e i piani urbanistici attuativi in prossimità delle linee e degli impianti elettrici dovranno garantire l'osservanza delle fasce di rispetto e delle norme per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di induzione magnetica determinate dal gestore conformemente alle disposizioni contenute nel D.Diret. 29/5/2008 con oggetto "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

4. Zone di rispetto a metanodotti

Il territorio comunale è attraversato da due dorsali di metanodotti.

Le fasce di rispetto da osservarsi nell'edificazione sono stabilite dal D.M. 24.11.1948 e s.m.i. e dal D.M. 17.04.2008 e variano in funzione della tipologia d'impianto; lungo i tracciati dei metanodotti esistenti il PSC indica, come misura di prima approssimazione, fasce di rispetto da osservarsi nell'edificazione nella misura di metri 14 per lato.

Qualsiasi intervento di trasformazione da eseguire in prossimità di queste condotte di grande portata è subordinato ad opportuna verifica con gli enti gestori, al fine della determinazione dell'esatta e corretta attribuzione delle distanze da osservarsi, sulla base della dimensione delle condotte e della pressione di esercizio.

L'eventuale realizzazione di nuove infrastrutture di rilevanza sovracomunale sarà regolamentata dal POC, mentre il normale estendimento della rete di servizio comunale potrà essere attuato sulla base di progetti specifici anche nell'ambito degli interventi urbanizzativi degli ambiti e delle aree di nuovo insediamento.

5. Zone di rispetto a depuratori

Le fasce di rispetto agli impianti di depurazione delle acque reflue dei principali abitati del territorio comunale con capacità superiore a 50 abitanti equivalenti, sono indicate in mt.100, conformemente a quanto prescritto nella Delibera del Comitato Interministeriale del 4/2/1977; in esse è precluso l'insediamento di nuovi edifici residenziali e di pubblico servizio.

All'interno delle zone di rispetto è consentita l'edificazione di edifici residenziali e di pubblico servizio in deroga alle distanze precedentemente indicate, previo parere dell'Autorità sanitaria competente, limitatamente ai casi in cui venga prodotta idonea documentazione di impatto ambientale che, sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto e dei depositi di scorie presenti ovvero delle misure di mitigazione da predisporre, dimostri l'assenza di effetti significativi per le funzioni abitative o di servizio.

6. Zone di rispetto cimiteriale

Sono destinate alle attrezzature cimiteriali ed indicano il vincolo di inedificabilità di cui all'art.338 del T.U.L.S., nel testo modificato dall'art.28 della legge 1/8/2002, n.166, con le eccezioni ivi previste. In tali zone, in quanto destinate in via principale alle attrezzature cimiteriali, sono ammesse piccole costruzioni, a titolo precario, per la vendita dei fiori e degli oggetti di culto ed onoranze funebri, le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta e l'attrezzamento di aree a parco o giardino.

Agli ampliamenti dei cimiteri si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art.338 del T.U.L.S., nel testo sostituito dall'art.28 della legge n.166/2002 citata.

Gli edifici esistenti all'interno delle zone di rispetto cimiteriale sono sottoposti alla disciplina di cui al 7° comma dell'art.338 del T.U.L.S., nel testo sostituito dalla legge n.166/2002.

La riduzione delle zone di rispetto è disciplinata dal comma 5 dell'art.338 del T.U.L.S., come sostituito dall'art.28 della legge n.166/2002, come successivamente regolamentata dal comma 3 dell'art.4 della LR n.19/2004 e potrà essere ammessa alle condizioni specifiche e con i limiti e i vincoli procedurali ivi stabiliti.

7. Impianti radio-base per telefonia mobile

La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della L.R. n.30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n.197 del 20/2/2001 e successive eventuali modificazioni e integrazioni e della L.R. n.30/2002.

La localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile non è consentita in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 17/2/2005, n.6, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

La localizzazione di impianti è consentita in modo condizionato

- in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente
- su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22/1/2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici
- su altri edifici classificati di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dal PSC è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

ART.25 – AREE NON IDONEE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il PSC recepisce i contenuti del PPGR e del PTCP 2007 relativamente alla definizione delle aree non idonee all'insediamento delle diverse tipologie di discariche e impianti per la gestione dei rifiuti, come indicate nelle Tavv. vR1 e vR2 e nei prospetti 1, 2 e 3 dell'allegato R alle norme di attuazione del Piano provinciale. Per esse si applicano le disposizioni della Parte Seconda del Titolo III, Capo 2, della normativa di PTCP.

Al momento della richiesta di realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, al fine dell'esatta definizione delle aree idonee, dovrà prodursi cartografia in scala idonea con la rappresentazione di tutti i fattori escludenti per la specifica tipologia dell'impianto richiesto indicati nei prospetti 1, 2 e 3 dell'allegato R alle norme di attuazione del PTCP.

CAPO II – TUTELE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

ART.26 – AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO AI SENSI DELLA PARTE III DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Si riferiscono alle "Aree tutelate per legge" ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 22/1/2004, n.42 e più specificatamente ai beni paesaggistici ricadenti nei casi del comma 1, lettere c), g) dell'art.142 medesimo; il PSC individua le aree soggette a vincolo paesaggistico nella tavola di progetto PSC.2.1 "Vincoli paesaggistici e culturali".

Gli interventi in queste aree sono assoggettati al rispetto delle specifiche procedure indicate nel capo IV "Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela" del D.Lgs. n.42/2004.

ART.27 – UNITÀ DI PAESAGGIO

Il PSC articola sul territorio le Unità di paesaggio locali, riferite a parti del territorio con specificità geomorfologiche e insediative peculiari; le normative prescrittive e di indirizzo relative alle tutele paesaggistico-ambientali, storico-culturali e archeologiche sono finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle componenti del paesaggio, con particolare riguardo agli aspetti significativi del sistema antropico e delle emergenze fisiche e naturalistiche del territorio.

Le Unità di paesaggio locali, individuate nella tavola di progetto PSC.2.3, ricadono nei *Paesaggi di bassa pianura* e sono articolate nelle seguenti tipologie

- Unità 3 del PTCP *della bassa pianura piacentina* (subunità 3b *della bassa pianura centuriata*)
- Unità 4 del PTCP *della bassa pianura parmense*.

La salvaguardia delle caratteristiche peculiari delle unità di paesaggio costituisce quadro di riferimento per la definizione delle normative particolareggiate prescrittive e di indirizzo del POC e del RUE.

Gli studi di impatto ambientale redatti in applicazione alle normative nazionali e regionali, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con la salvaguardia degli elementi fisici, biologici e antropici che contraddistinguono le unità di paesaggio nei quali ricadono.

ART.28 – ASSETTO VEGETAZIONALE

Le previsioni attengono alla salvaguardia di specifiche formazioni del sistema vegetazionale, individuate nella tavola PSC2.3 *"Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo"*, da tutelare sia in quanto elementi rilevanti del sistema naturale che come componenti qualificanti il paesaggio.

1. Formazioni boschive

La zonizzazione dei terreni coperti da vegetazione forestale e boschiva ha l'obiettivo della salvaguardia degli specifici eco-sistemi presenti, con particolare riferimento alle formazioni di più specifico pregio naturalistico.

Sono regolate dall'art.8 del PTCP 2007 ed in esse trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla delibera del Consiglio Regionale n.2354 del 1/3/1995.

Nei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come eco-sistema forestale polifunzionale ed in essi si consentono i soli interventi previsti al quinto comma dell'art.8 di PTCP 2007.

Le infrastrutture e le attrezzature ammesse sono quelle specificate ai commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'art.8 di PTCP 2007 nei modi ed alle condizioni stabilite nei commi medesimi.

2. Esempari arborei singoli ed elementi lineari

Di essi è prevista la conservazione ed il potenziamento.

In riferimento agli artt.8 e 9 del PTCP 2007, costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario oltre che importanti elementi del sistema ecologico delle aree rurali; di esse è prescritta la conservazione ed un auspicabile potenziamento; l'abbattimento di alberature, di alto fusto o soggette a particolari tutele è consentito unicamente nei casi previsti dal RUE, ed è soggetto ad autorizzazione comunale.

3. Parchi e giardini di interesse ambientale

Sono riferiti alle aree attrezzate di consistente entità e pregio, prevalentemente annesse a complessi edilizi di interesse storico-architettonico o testimoniale; di essi è prescritta la conservazione, in quanto

elementi di rilevanza e di diversificazione del paesaggio naturale, soprattutto se ricadenti negli ambiti più degradati del territorio.

ART.29 – CORSI D'ACQUA

Le azioni di tutela del reticolo idrografico superficiale sono definite e articolate, conformemente al PTCP, con l'obiettivo:

- della difesa dal rischio idraulico
- della salvaguardia della risorsa idrica
- del mantenimento, del recupero dell'ambiente fluviale e della conservazione dei valori paesaggistici, storici e culturali mediante riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, interventi di riqualificazione ecologica ed ambientale degli ambiti fluviali, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata
- del mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua in quanto dotate di rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco, compresi i beni immobili patrimoniali pubblici anche se non più inondabili e già di pertinenza fluviale
- della realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali eventuali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti
- della promozione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti
- della riduzione progressiva e della rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistici presenti
- della salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storicamente legate al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.

Per tutti i corsi d'acqua sono fatte salve le specifiche disposizioni nazionali e regionali richiamate al comma 12 dell'art.10 del PTCP.

Il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A o B sono subordinati al rispetto dei contenuti e delle specifiche procedure previste al comma 15 dell'art.10 del PTCP.

Le fasce di tutela, individuate nella tavola PSC2.3 "*Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo*", più specificatamente attengono agli ambiti successivamente definiti.

1. Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso; la fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:

- **Zona A1 – alveo inciso**
- **Zona A2 – alveo di piena**
- **Zona A3 – alveo di piena con valenza naturalistica.**

In tutte le zone della Fascia A vanno osservate le disposizioni dettate ai commi 2, 4 e 5 dell'art.11 del PTCP 2007.

Più specificatamente nelle zone A1 – Alveo attivo vanno obbligatoriamente osservate le ulteriori disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art.11 del PTCP 2007.

Nelle zone ricadenti nell'Alveo di piena – A2 sono inoltre consentiti gli specifici interventi previsti al comma 8 dell'art.11 del PTCP 2007.

Nelle zone di Alveo di piena con valenza naturalistica – A3 vanno inoltre osservate le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art.11 del PTCP 2007.

2. Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni; la fascia B è suddivisa nelle seguenti zone:

- zona **B1 – di conservazione del sistema fluviale**
- zona **B2 – di recupero ambientale del sistema fluviale**
- zona **B3 – ad elevato grado di antropizzazione.**

In tutte le zone della Fascia B vanno osservate le disposizioni dettate ai commi 2, 4 e 5 dell'art.12 del PTCP 2007.

Più specificatamente nelle zone B1 e B2 vanno osservate le ulteriori limitazioni stabilite al comma 6 dell'art.12 del PTCP 2007.

3. Fascia C - Fascia di inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell'ambito fluviale

La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali; la fascia C si articola nelle seguenti zone:

- zona **C1 – extrarginale o protetta da difese idrauliche**
- zona **C2 – non protetta da difese idrauliche.**

In tutte le zone della Fascia C vanno osservate le disposizioni dettate ai commi 2, 4 e 5 dell'art.13 del PTCP 2007.

4. Fascia di integrazione del reticolo idrografico minore

La fascia di integrazione dell'ambito fluviale comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento.

Nella fascia di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.

La fascia di integrazione è articolata nelle seguenti zone:

- zona corrispondente all'alveo attivo o inciso, da sponda a sponda del corso d'acqua, come definito dalla Circolare n. 780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici.
- zona corrispondente alla fascia di integrazione, la cui ampiezza è specificatamente definita nella cartografia PSC2.3.

Per le zone riferibili all'Alveo attivo o inciso trovano applicazione le disposizioni precedentemente formulate per la Zona A1 – alveo attivo, mentre per la Fascia di integrazione trovano applicazione le disposizioni precedentemente formulate per la Fascia B, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.

5. Laghi e bacini artificiali

Per questi invasi, che talora presentano peculiarità ambientali e microambienti di particolare interesse, gli interventi, compresi quelli di messa in sicurezza, dovranno tendere alla preservazione degli habitat vegetali e faunistici di specifico valore.

I laghi d'accumulo devono essere sottoposti a periodiche opere manutentive, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento; potrà eventualmente consentirsi l'interramento esclusivamente per quei bacini che siano ricompresi in ambiti destinati a comparti di nuova urbanizzazione, qualora in sede di esame del Piano urbanistico attuativo non risulti possibile e opportuna la loro conservazione.

ART.30 – RISCHIO IDRAULICO DEL BACINO DEL FIUME PO

Le previsioni maggiormente limitative dell'edificabilità o dell'uso dei suoli contenute nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po (approvato con D.P.C.M. del 24/5/2001) relativamente alle fasce di tutela del torrente Arda normate nel prec. art.30 "Corsi d'acqua" conformemente ai dettati del PTCP, prevalgono sulle disposizioni del Piano provinciale stesso.

Il PAI individua le seguenti fasce di tutela, riportate nelle tavole QC-B6, QC-B10 e PSC2.3 "Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo":

1. Fascia A di deflusso della piena del torrente Arda

È costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle norme del PAI), ovvero dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

Nella Fascia A il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo al fine di favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono vietate le trasformazioni dei luoghi, le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue, l'insediamento di complessi ricettivi all'aperto e le coltivazioni agrarie specificatamente richiamate al comma 2 dell'art.29 delle Norme di attuazione del PAI.

In questa fascia sono per contro consentiti gli interventi di ricostituzione degli equilibri naturali, le peculiari forme di smaltimento dei rifiuti e di trattamento delle acque reflue, le particolari attività di deposito e occupazione temporanea e le specifiche forme di conduzione agraria richiamate al comma 3 dell'art.29 delle Norme di attuazione del PAI.

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.29 del PAI, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente assicurando il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Ai sensi del comma 3 dell'art.39 del PAI, nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

In queste fasce vanno inoltre favoriti gli interventi di rinaturazione richiamati all'art.36 delle Norme di attuazione del PAI.

Nelle fasce A è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico per servizi essenziali non altrimenti localizzabili, alle condizioni fissate all'art.38 delle Norme di attuazione del PAI.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art.29 del PAI, gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

2. Fascia B di esondazione del torrente Arda

È costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle norme del PAI); il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento).

Il PAI può indicare come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del PAI per il tracciato interessato.

Nella Fascia B il PAI persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B sono vietate la riduzione delle portate dell'invaso, le attività di smaltimento e recupero di rifiuti e la compromissione degli argini esistenti, come specificatamente definite al comma 2 dell'art.30 delle Norme di attuazione del PAI.

In questa fascia sono per contro consentiti, oltre agli interventi ammessi nella Fascia A di deflusso della piena, le opere di sistemazione idraulica, gli impianti di trattamento delle acque reflue e di smaltimento dei rifiuti, le particolari forme di uso agronomico e l'insediamento di complessi ricettivi all'aperto, nei limiti e alle condizioni definiti ai commi 3 e 4 dell'art.30 delle Norme di attuazione del PAI.

Ai sensi del comma 4 dell'art.39 del PAI, nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa
- b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa
- c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto
- d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi dell'art. 20 del PAI.

All'interno delle fasce B vanno inoltre favoriti gli interventi di rinaturazione ed è consentita la realizzazione di opere pubbliche non altrimenti localizzabili, come precedentemente richiamato negli ultimi due capoversi relativi agli interventi nelle Fasce A.

3. Fascia C di inondazione per piena catastrofica del torrente Arda

È costituita dalla porzione di territorio esterna alle precedenti fasce che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.

Nella Fascia C il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del PAI medesimo; i Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

Nei territori ricadenti in Fascia C sono consentiti gli interventi urbanistico-edilizi specificati nelle tavole di Piano.

ART.31 – RISPETTO IDRAULICO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Il PSC persegue la salvaguardia del reticolato idrico minore attraverso l'individuazione di fasce di rispetto idraulico dai corsi, così come cartografati nelle tavole QC/B06, QC/B10 e PSC2.2 "*Rispetti antropici e infrastrutturali*".

Al reticolo idraulico di bonifica sono associate le fasce di tutela per la manutenzione e di vincolo all'edificazione di ampiezza pari a 10 m., così come definite dalle norme di polizia idraulica (Titolo VI del RD n.368/1904 "Disposizioni di polizia idraulica" e art.14, comma 7 delle Norme di attuazione del PAI "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico").

Nelle fasce di tutela del reticolo idraulico di bonifica per assicurare la funzionalità idraulica dei canali stessi, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione della canalizzazione e delle relative opere pertinenziali eseguiti direttamente dal Consorzio di Bonifica di Piacenza o indirettamente da soggetti autorizzati dallo stesso Consorzio; sono altresì ammissibili attività di taglio della vegetazione arbustiva e arborea per assicurare l'officiosità idraulica e/o interventi di ristrutturazione della canalizzazione consortile.

Tutti i corsi d'acqua demaniali, anche se non rappresentati cartograficamente negli elaborati cartografici sopraindicati, sono definiti pubblici ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 152/2006, per cui anche per i corsi d'acqua non gestiti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza valgono le norme di cui al R.D. 523/1904.

ART.32 – ZONE DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA

Le azioni di tutela sono definite e articolate con l'obiettivo della salvaguardia della risorsa idrica, come individuate nella tavola di progetto PSC.2.3, e più specificatamente attengono a

1. Zone di tutela assoluta e di rispetto ai pozzi idropotabili

Attengono alle zone di protezione ai pozzi idrici collegati ad una rete, anche parziale, di adduzione e distribuzione nelle quali debbono osservarsi speciali cautele al fine di preservare le acque potabili dall'inquinamento. La profondità delle fasce di rispetto, le prescrizioni ed i divieti in esse operanti sono determinate all'art.94 del D.Lgs. 3/4/2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e più in particolare si riferiscono a:

- *Zone di tutela assoluta*, con un'estensione di almeno 10 mt di raggio dal punto di captazione, come specificato al terzo comma dell'art.94 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- *Zone di rispetto*, aventi una estensione minima di raggio di 200 mt. dal punto di captazione o secondo la fascia individuata nelle cartografie di Piano, regolate ai commi quarto, quinto e sesto dell'art.94 del D.Lgs. n.152/2006.

ART.33 – AREE A RISCHIO AMBIENTALE

Si riferiscono a porzioni del territorio comunale soggette a specifiche misure di cautela sotto il profilo ambientale, come individuate nella tavola di progetto PSC.2.3.

Il PSC assume come obiettivo la gestione delle aree a rischio di incidente rilevante e la bonifica dei siti inquinati o potenzialmente inquinati, riducendo i fenomeni di inquinamento o di potenziale inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, garantendo la riduzione degli effetti negativi dell'attività antropica, sia sull'ambiente che sull'uomo.

1. Aree a rischio di incidente rilevante

In base alle disposizioni dell'articolo A-3 bis della legge regionale 24 marzo 2000, n.20, la pianificazione urbanistica comunale individua gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le relative aree di danno, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, definiti come :

- a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'Art. 6 del D.Lgs. n. 334/1999, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

L'Elaborato Tecnico RIR "Rischio di incidenti rilevanti", di cui all'art. 4 del D.M. 9 maggio 2001, allegato del PSC, contiene la verifica e l'aggiornamento dell'individuazione delle aree di danno operata dal Comitato Tecnico Regionale e la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni

ammissibili all'interno di tali aree, in conformità ai criteri definiti dal medesimo Decreto ed in coerenza con le direttive per la pianificazione comunale prevista dal PTCP.

L'Elaborato Tecnico RIR contiene:

- a) le informazioni fornite dal gestore;
- b) l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica aggiornata degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
- c) la rappresentazione su base cartografica tecnica aggiornata dell'involuppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;
- d) l'individuazione e la disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli involuppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra;
- e) eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell'autorità di cui all'art.21 comma 1 del DLgs.334/1999 e s.m.i.;
- f) l'individuazione di ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale.

In particolare, per quanto riguarda gli edifici residenziali dell'abitato di Besenzone, ricadenti all'interno dell'area di danno di elevata letalità relativa al pozzo 47 della Centrale di Stoccaggio STOGIT Spa, dovrà essere adottato un indice di edificabilità fondiario pari a 1 m³/m² fino al completamento della procedura di chiusura mineraria del pozzo stesso, in fase di avanzata definizione; a seguito di tale chiusura, potrà essere ripristinato a 1,5 m³/m² nel caso di ampliamenti o nuove costruzioni, così come previsto dall'art.10 punto 1. delle presenti NTA.

2. Siti contaminati

Il PSC assume l'obiettivo di eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni di inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai valori di concentrazione limite accettabili fissati dal D.Lgs. 152/06 nelle aree che presentano contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo e delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.

L'Amministrazione comunale persegue la sistematica bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati attraverso gli interventi specificati nei relativi Piani di Bonifica dei siti contaminati.

Il PSC individua i siti inquinati oggetto di interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, riportati nella Tavola QC B05.

3. Siti potenzialmente inquinati

Le aree industriali dismesse sono considerate aree di rischio ambientale, dove la cessazione di attività pregresse può determinare condizioni di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque.

La modifica di destinazione d'uso di aree produttive esistenti necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni mediante un'indagine ambientale preliminare, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006. Le suddette indagini dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare.

4. Terreni rurali con limitazioni allo spandimento

Fatte salve le disposizioni vigenti e la normativa specifica sovraordinata, è vietato lo spandimento dei liquami e dei fanghi nelle aree urbanizzate e urbanizzabili, negli *"ambiti di valore naturale, ambientale e paesaggistico"* e nelle fasce agricole di rispetto all'abitato di seguito indicate.

Nella tavola QC B12 e nella tavola PSC2.3 *"Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo"* sono rappresentate le aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici e dei fanghi di depurazione in agricoltura, in essa il territorio è suddiviso secondo tre criteri: divieti, limitazioni in base alla vulnerabilità, prescrizioni, la cui sovrapposizione può dar luogo ai seguenti casi:

- a) spandimento vietato;
- b) spandimento ammesso in quantità non superiore ad un contenuto di azoto pari a 170 kg per ettaro all'anno (*"zone vulnerabili"*);

- c) spandimento ammesso in quantità non superiore ad un contenuto di azoto pari a 340 kg per ettaro all'anno ("*zone non vulnerabili*");
- d) spandimento soggetto alle particolari prescrizioni di cui all'ultimo capoverso.

Restano applicabili ulteriori divieti, non cartografati, derivanti da norme igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica o ambientale o dalla regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Le aree su cui vige il divieto di spandimento, di cui al precedente punto a), si possono suddividere in:

- a) aree non adibite a suolo agricolo in riferimento all'art. 2, comma 2, lett. b della L.R. 50/95; tra queste rientrano le aree urbanizzate e le aree occupate da bosco;
- b) zone di tutela naturalistica delle risorgive;
- c) fascia di 30 m dal perimetro delle zone urbanizzate;
- d) zone esondabili (art. 2, comma 1, punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 570 del 11.2.1997): il divieto di spandimento vale nelle aree esondabili (fascia A1 del PTCP) e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali così come definito dalla normativa di PTCP. La fascia di rispetto di 10 metri non è cartografata per difficoltà di rappresentazione grafica alla scala di riferimento e dovrà essere verificata localmente in fase di istruttoria delle autorizzazioni, su cartografia di maggior dettaglio;
- e) zone di divieto individuate dalla Provincia ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 4 della Deliberazione del Consiglio Regionale n°570 del 11 .2.1997;
- f) zone di divieto di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006: riguarda le zone di rispetto dei pozzi ad uso pubblico, corrispondente all'area compresa nel raggio di 200 metri lineari dalla captazione;

Nella fascia compresa tra 30 e 200 m di distanza dal limite delle aree urbanizzate è vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione, mentre è consentito lo spandimento dei liquami zootecnici solo in caso di impiego delle migliori tecniche agronomiche previste dal Codice Di Buona Pratica Agricola o metodi di interrimento immediato dei liquami. Le predette distanze dovranno osservarsi anche dalle previsioni di ampliamento degli abitati a decorrere dalla data di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione.

L'impiego dei fitofarmaci e diserbanti non è ammesso, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. n. 388/1989, anche nelle aree di pertinenza degli alvei fluvio-torrentizi, lungo le scarpate che segnano l'alveo di tutti i corsi d'acqua del territorio comunale, in corrispondenza di sorgenti e nelle zone di protezione dei pozzi di prelievo delle acque per i consumi idropotabili. Esso è compatibile nel rimanente territorio agricolo nelle dosi e modalità previste dal Servizio Lotta Integrata della Regione Emilia - Romagna.

ART.34 – PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO

Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio geologico e la tutela delle risorse idrogeologiche.

Il PSC individua l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale, fornendo negli studi specialistici contenuti nel Quadro conoscitivo e nella tavola QC B10, specifiche indicazioni per una corretta realizzazione degli interventi sul territorio comunale.

La carta della fattibilità geologica rappresenta una mappa della pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali.

Indipendentemente dalla zonizzazione in classi di fattibilità ogni progetto d'intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n.7/6645 e al D.M. del 14/01/08 "Norme tecniche per le costruzioni".

Aree con fattibilità geologica con modeste limitazioni:

- Aree di bassa pianura con soggiacenza falda compresa tra 2 e 4 m dal p.c. caratterizzate da superfici sub-pianeggianti; coltri limose argillose di spessore plurimetrico.

Edificabili con normali tecniche costruttive previa accertamenti geotecnici ed idrogeologici, volti a verificare l'intercettazione della falda e la determinazione dettagliata dei cedimenti del terreno. La realizzazione di scantinati e interrati a profondità superiore a 2 m richiede l'adozione di adeguate opere di impermeabilizzazione delle strutture interrato. Amplificazione stratigrafica in caso di sisma.

Aree a fattibilità geologica con limitazioni relativamente consistenti

- Aree di bassa pianura con soggiacenza falda < 2m dal p.c. Aree caratterizzate da superfici sub-pianeggianti, coltri limoso argillose di spessore plurimetrico, con soggiacenza della falda freatica < 2 m.
Edificabili con normali tecniche costruttive previa accertamenti geotecnici ed idrogeologici, volti a verificare l'intercettazione della falda e la determinazione dettagliata dei cedimenti del terreno. Sconsigliata la realizzazione di scantinati e interrati a profondità superiore a 1 m.; in ogni caso necessario prevedere l'adozione di adeguate opere di impermeabilizzazione delle strutture interrato. Amplificazione stratigrafica in caso di sisma.
- Aree a limitato rischio di esondazione. Aree corrispondenti alla fascia fluviale C del PTCP e del PAI, costituita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento. Comprende anche la fascia di integrazione fluviale dei corsi d'acqua.
Edificabili nei casi previsti dalla normativa vigente (PTCP e PAI), previa valutazione del rischio idraulico ed accertamenti geotecnici. Amplificazione stratigrafica in caso di sisma.
- Aree a limitato rischio di esondazione con soggiacenza falda compresa tra 2 e 4 m. dal p.c. Aree corrispondenti alla fascia fluviale C del PTCP e del PAI, con soggiacenza della falda compresa tra 2 e 4 m.
Edificabili nei casi previsti dalla normativa PTCP e PAI, previa valutazione del rischio idraulico ed accertamenti geotecnici. La realizzazione di scantinati e interrati a profondità superiore a 2 m richiede l'adozione di adeguate opere di impermeabilizzazione delle strutture interrato. Amplificazione stratigrafica in caso di sisma.

Aree a fattibilità geologica con gravi limitazioni:

- Aree ad elevato rischio di esondazione. Aree corrispondenti alla fascia fluviale B del PTCP e del PAI.
Edificabilità preclusa; consentiti limitati interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo la normativa vigente (PTCP e PAI).
- Aree dell'alveo di piena dei corsi d'acqua. Aree corrispondenti alla fascia fluviale A del PTCP e del PAI.
Edificabilità preclusa.

ART.35 – PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO

Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell'esposizione della popolazione al rischio sismico, attraverso la definizione della microzonazione sismica del territorio comunale, al fine della corretta progettazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, con riferimento particolare all'adeguamento degli edifici sensibili quali scuole, ospedali e luoghi di ritrovo.

Il PSC individua le caratteristiche sismiche del territorio comunale, individuando nella Relazione geologico-sismica, e nella Tavola QC-B08, le zone interessate da possibile amplificazione dell'accelerazione sismica.

Il territorio comunale è classificato in "zona 3" ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e succ. modifiche e integrazioni ed a "sismicità bassa" dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 24/10/2005; nell'intero territorio comunale trovano quindi applicazione le "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14/1/2008.

L'intero territorio comunale è stato sottoposto ad analisi di primo livello (tavola QCSA11), compilata ai sensi dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico di cui all'art. 16 della L.R. 20/2000 "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", che evidenzia le aree da sottoporre ad analisi di secondo livello.

Le aree urbanizzate e/o urbanizzabili sono state sottoposte ad analisi di secondo livello per delineare la microzonazione sismica e la contestuale individuazione dei fattori di amplificazione F.A., i cui valori di riferimento sono cartografati nelle Tavola QC_B8.

Nell'attuazione delle previsioni del PSC, gli strumenti di pianificazione comunale ed i piani urbanistici attuativi, dovranno predisporre appropriate analisi sismiche di 2° livello di approfondimento secondo il disposto della D.A.L. n.112/2007.

Per le opere di rilevante interesse pubblico dovranno essere predisposti studi di approfondimento di 3° livello secondo il disposto della D.A.L. n.112/2007.

Per verificare il rischio sismico locale, in fase di Pianificazione attuativa (PUA) dovranno essere effettuate:

- a. un'analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione;
- b. la definizione della categoria di suolo, attraverso una approfondita caratterizzazione geotecnica e sismica delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a 30 metri di profondità dal piano campagna;
- c. la valutazione della risposta sismica locale, anche con metodologia semplificata, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto, da paragonare sia con quelli determinabili attraverso le relazioni proposte dalla normativa italiana;
- d. la verifica del rischio di liquefazione e di eccessivo addensamento dei terreni di fondazione.

Il RUE specifica, in coerenza con l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L. R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di micro zonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" approvato dall'Assemblea regionale in data 2 maggio 2007 con atto n. 2131, i contenuti degli studi sismici da effettuare in fase di PUA e per il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia.

CAPO III – TUTELE STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICHE

ART.36 – BENI CULTURALI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Si riferiscono a complessi edilizi di interesse storico-artistico per i quali è stato dichiarato l'interesse culturale; i complessi sono individuati nella tav.PSC2.1 e per essi si applicano le misure di protezione e conservazione previste nel D.Lgs. 22/1/2004, n.42.

Gli interventi edilizi su questi complessi sono sottoposti alla preventiva approvazione della Soprintendenza, secondo le procedure degli artt.21/28 del D.Lgs. n.42/2004.

Ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004, n.42 sono beni culturali sottoposti alle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs. medesimo, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro qualora siano opera di autore non più vivente e la loro esecuzione risalga ad oltre settanta anni; Queste disposizioni trovano applicazione fino alla conclusione della verifica dell'interesse culturale prevista dall'art.12 del D.Lgs. 22/1/2004, n.42.

ART.37 – AMBITI E STRUTTURE DI INTERESSE TESTIMONIALE

Si riferiscono a zone e strutture di origine storica per le quali vanno previste azioni di tutela volte alla conservazione degli elementi distintivi, come individuati nelle cartografie PSC1.1 e PSC2.1, e più specificatamente le misure sono relative a:

1. Zone interessate da bonifiche storiche di pianura

Questo vasto ambito è parte di un più esteso sistema di colonizzazione del territorio di origine medievale, da ricondursi ai processi di bonifica e recupero dei suoli all'uso produttivo iniziati nel tardo medioevo dai monaci dell'abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba.

In esso vanno evitate alterazioni degli elementi distintivi dell'assetto e dell'infrastrutturazione territoriale; la realizzazione di nuove infrastrutture (viarie, tecnologiche, idrografiche) deve rapportarsi organicamente con la rete preesistente e, qualora di valenza non meramente locale, deve essere prevista da strumenti di pianificazione sovracomunale.

I nuovi interventi nelle zone agricole ricadenti in questo ambito sono soggetti alle disposizioni dei punti a./d. del terzo comma dell'art.26 del PTCP 2007 per la salvaguardia degli elementi caratterizzanti l'infrastrutturazione territoriale di questa zona.

La rete infrastrutturale del sistema irriguo di origine storica è soggetta alle opere di tutela e recupero ambientale dei punti a./e. del quarto comma dell'art.26 del PTCP 2007.

2. Viabilità storica

È costituita dalla rete dei collegamenti storici rilevabili nella cartografia IGM di primo impianto che hanno mantenuto, nel tracciato e/o nella configurazione fisica, un valore testimoniale di collegamenti della rete insediativa consolidata nel corso dei secoli.

Sono consentiti interventi atti a conservare la memoria dei tracciati storici anche, ove possibile, mediante recupero degli interi percorsi all'agibilità pedonale pubblica.

Per la tutela dei tracciati della viabilità storica vanno osservate le disposizioni del comma quinto dell'art.27 di PTCP 2007.

In modo particolare, ai sensi del quinto comma dell'art.27 del PTCP 2007 negli interventi di manutenzione e ampliamento della sede va evitata la soppressione degli eventuali elementi di arredo e di altri elementi significativi correlati alla viabilità storica quali filari alberati, tabernacoli, ponti in muratura, ecc., per i quali è prescritta, salvo impossibilità tecnica, la conservazione degli aspetti di interesse storico-testimoniale evitando opere di alterazione sostanziale degli elementi compositivi di specifico e particolare interesse; qualora siano attuati interventi modificativi del tracciato storico, per i tratti significativi esclusi dal nuovo percorso andranno garantite misure per una loro fruizione alternativa.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a regolamentare attraverso i propri atti amministrativi le particolari modalità di transito e la toponomastica di queste tratte stradali secondo gli indirizzi del sesto comma dell'art.27 del PTCP.

ART.38 – AREE ED ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Le tutele, evidenziate nella tav.PSC2.1, sono finalizzate alla salvaguardia delle tracce ancora rilevabili dei processi di antropizzazione più antichi, riconducibili alle seguenti categorie di beni

1. Aree di concentrazione dei materiali archeologici

Si riferiscono al villaggio terramaricolo di Colombare di Bersano in sponda sinistra dell'Ongina in cui sono stati rinvenuti diversi materiali riferibili all'età del Bronzo Medio e della tarda età del Bronzo; in queste aree qualsiasi intervento di trasformazione del territorio è subordinato all'esecuzione di accertamenti preliminari volti alla definizione della consistenza dei reperti archeologici, secondo le procedure e le cautele stabilite al quinto comma dell'art.22 del PTCP 2007.

Ai sensi del quarto comma dell'art.22 del PTCP 2007, sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente, previa comunicazione alla Soprintendenza competente, le seguenti tipologie di interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro scientifico
- restauro e risanamento conservativo
- ripristino tipologico

- demolizione senza ricostruzione di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

2. Altri siti di rinvenimenti archeologici

Anche per questi siti, nei quali la Soprintendenza ai beni archeologici ha segnalato il ritrovamento di materiali e tracce di diversa origine, dovranno applicarsi le medesime misure di tutela e di cautela nello svolgimento di opere dettate al prec. punto 1) da prevedersi in un opportuno intorno di 50 m. di raggio.

3. Zone di tutela della struttura centuriata – Assi principali della struttura centuriata

Si riferiscono si riferiscono ad una limitatissima porzione del più esteso *Ambito con presenza di elementi diffusi* presente nei Comuni di Cortemaggiore e Fiorenzuola e a sporadiche e poco significative persistenze di *Elementi localizzati della struttura centuriata* nel territorio comunale di epoca romana; per essi vanno applicate le specifiche disposizioni dell'art.23 del PTCP 2007.

ART.39 – INSEDIAMENTI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E TESTIMONIALE

La tutela del sistema insediativo di provenienza storica, come evidenziata nelle tavv.PSC1.1, si esplica con la conservazione della tipicità dell'assetto morfologico dei complessi insediativi e con la salvaguardia della configurazione dei corpi edilizi e degli elementi costruttivi e decorativi di interesse storico-testimoniale.

1. Complessi insediativi di interesse storico o testimoniale

Il PSC classifica gli insediamenti di provenienza storica nelle seguenti categorie:

- Complessi religiosi o assistenziali
- Complessi votivi e funerari
- Insediamenti civili
- Complessi rurali
- Insediamenti per servizi pubblici
- Insediamenti di carattere industriale.

Fermo restando le specifiche misure di tutela e conservazione specificate nella disciplina particolareggiata dei *Complessi edilizi di rilevante interesse storico* di cui al prec. art.9, per questi insediamenti gli interventi di recupero, oltre a salvaguardare gli elementi ancora presenti in condizione originaria, dovranno porre particolare riguardo alle caratteristiche essenziali e distintive dei diversi impianti insediativi con riferimento sia ai singoli elementi che all'interazione tra gli stessi, nonché alla tipicità degli assetti planivolumetrici. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dell'esistente, qualora consentiti, non dovranno pregiudicare le caratteristiche significative delle preesistenze e delle aree pertinenziali; a tal fine il progetto edilizio dovrà essere corredato dalla descrizione delle opere di ripristino da realizzarsi sugli spazi privati di pertinenza e sulle eventuali zone d'uso comune contermini all'intervento.

2. Tipologie edilizie di pregio o di valore storico-testimoniale

Il PSC specifica inoltre le tipologie edilizie dei corpi di fabbrica che rivestono particolare interesse per la loro peculiarità architettonica o di documento di interesse testimoniale, per le seguenti categorie:

- Torre o colombaia
- Palazzo o villa signorile
- Villino o palazzina
- Edificio abitativo a schiera
- Costruzione colonica “a porta morta”
- Stalla con soprastante fienile
- Porticato, fienile o basso rustico
- Opificio
- Chiesa
- Oratorio

- Edilizia funeraria
- Mistadello
- Edificio per servizi pubblici.

Fermo restando il rispetto delle misure di protezione e conservazione e delle specifiche procedure previste per i “Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio” e delle specifiche misure di tutela e conservazione indicate nella disciplina particolareggiata dei *Complessi edilizi di rilevante interesse storico* di cui al prec. art.9, per questi edifici si consentono i seguenti interventi

- *Chiesa, Oratorio, Palazzo o villa signorile, Costruzioni a torre o a colombaia*: restauro e risanamento conservativo
- *Villino o palazzina, Edificio abitativo a schiera, Costruzione colonica “a porta morta”, Stalla con soprastante fienile, Porticato, fienile o basso rustico, Opificio, Edilizia funeraria, Mistadello, Edificio per servizi pubblici*: ristrutturazione edilizia con esclusione di modifiche alla sagoma.

In ogni caso gli interventi dovranno tendere alla salvaguardia degli aspetti di interesse storico-testimoniale sia con riferimento alle specificità e peculiarità delle singole tipologie edilizie che alla tipicità e rilevanza degli elementi strutturali e decorativi presenti negli edifici.

A tal fine gli elaborati progettuali dovranno quindi evidenziare:

- gli elementi decorativi delle facciate quali infissi, segnapiano, parapetti di balconi, balaustre, inferriate, zoccolature, santelle o nicchie votive, portali, ecc.
- gli elementi di arredo delle coperture quali comignoli, cornicioni, gronde, gocciolatoi, pinnacoli, vele, ecc.
- gli elementi costruttivi di particolare interesse delle murature, delle coperture, delle pavimentazioni, dei solai, dei collegamenti verticali e orizzontali
- gli elementi di arredo delle aree pertinenziali quali murature di recinzione, lastricature, pilastrature, segnaporti e filari di ingresso, macchie vegetali, ecc.

Nel caso in cui questi elementi rivestano uno specifico pregio o un particolare contenuto, gli elaborati progettuali dovranno prevedere per essi le più opportune opere conservative.

In modo particolare per gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione edilizia e/o ampliamento, per le parti da ricostruire o aggiuntive gli interventi dovranno uniformarsi agli elementi storico-testimoniali dell'intorno anche riproponendo, per quanto ammissibile, quegli elementi specifici o distintivi della zona oggetto di intervento.

3. Aree pertinenziali e arredi paesaggistici

Il PSC individua inoltre gli spazi pertinenziali di interesse storico-testimoniale, articolati in

- *Viali e vedute prospettiche di ingresso ad insediamenti.*
- *Corti, spazi lastricati e altre pertinenze di pregio*
- *Parchi, giardini e altre aree piantumate di valore ambientale.*

Su queste aree è consentita l'esecuzione di opere tendenti alla riqualificazione funzionale delle pertinenze, compresa l'eliminazione degli elementi incongrui, in riferimento all'unitarietà delle tipologie ed ai loro trascorsi storici.

È inoltre prescritta la conservazione degli elementi successivamente elencati, qualora rivestano un particolare pregio o comunque presentino speciale significatività con riferimento all'insediamento nel quale ricadono:

- lastricature a pietre piatte o in costa, acciottolati di vario genere, ammattonati, cordolature
- recinzioni, pilastrature segna-ingresso, portali
- elementi accessori quali fontane e pozzi, forni e fornacette
- edicole, arredi in pietra o altri materiali
- ghiacciaie, collinette artificiali, tempietti
- laghetti, arredi vegetali vari di giardini ed orti.

È fatto salvo il rispetto delle misure di protezione e conservazione e delle specifiche procedure previste “Beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

SCHEDA DEI VINCOLI

La Regione Emilia-Romagna ha emanato nel mese di luglio una legge (la n. 15/2013) che incide significativamente su una serie di temi urbanistici ed edilizi cui i Comuni sono chiamati ad adeguarsi apportando le necessarie modifiche alla disciplina vigente o in corso di formazione ovvero anche con atti deliberativi specifici.

In particolare si evidenziano sotto il profilo urbanistico il tema della formazione della "Carta dei vincoli" con relative schede normative (art. 51).

L'esistenza della Carta dei vincoli è condizione necessaria, a pena di illegittimità, per l'approvabilità degli strumenti urbanistici comunali, di ogni livello, ed anche delle relative varianti.

Si capisce quindi come essa diventi strumento essenziale per ogni Amministrazione comunale per poter operare adattamenti e variazioni, anche limitate, al proprio Piano.

Nella "Carta dei Vincoli", così come disposto dalla L.R. 15/2013, sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.

Tale atto viene corredato da un apposito elaborato, denominato "Scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

Diamo di seguito una breve sintesi della struttura degli elaborati sono stati predisposti:

CARTA DEI VINCOLI:

L'elaborazione cartografica riporta il sistema dei vincoli e dei rispetti utili, variamente introdotti da leggi nazionali o regionali, da eventuali altri provvedimenti amministrativi di natura locale, da piani di settore quali i piani di bacino ed i piani del parco che sono già operativi.

La struttura della carta dei vincoli può essere così sintetizzata:

Vincoli paesistici e Beni culturali (Tavola QC D2 Vincoli paesistici e culturali)

in tale sezione sono individuati:

- gli edifici vincolati, nonché le aree soggette a vincolo archeologico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, parte II;
- le aree e le zone soggette vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte III;

Fasce di rispetto (Tavola QC D3 Rispetti antropici e infrastrutturali)

in tale sezione, la carta individua le fasce di rispetto utili alla tutela di particolari zone o aree in coerenza con la vigente normativa e con le disposizioni del vigente PRG, quali cimiteri, ferrovie (esistente e di progetto), viabilità sovracomunale, elettrodotti e metanodotti ecc.

Vincoli ambientali e per la sicurezza e la difesa del suolo (Tavola QC D4 Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo)

in tale sezione si riporta:

- la perimetrazione delle aree protette provinciali, delle zone SIC-ZPS e la localizzazione dei pozzi di approvvigionamento idropotabile;
- riporta la perimetrazione delle fasce di esondazione, le aree di valore naturale ed ambientale e gli ambiti di gestione e valorizzazione del territorio.

1. VINCOLI PAESISTICI EX 431/85 E CULTURALI

VINCOLO	LEGGE
BENI CULTURALI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA	D.Lgs.42/2004 - Parte Seconda • Beni culturali (art. 10) - Beni architettonici (commi 1,3 e 4) D.M. 08/03/1994 Chiesa parrocchiale di Besenzone D.M. 22/09/1987 Palazzo di Bersano (casa Swich) D.M. 08/01/2009 Cimitero di Besenzone D.M. 08/01/2009 Cimitero di Bersano Municipio in corso la Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico - Beni archeologici (commi 1 e 3) D.M. 20/07/1988 Loc. le Colombare di Bersano
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna	Beni architettonici Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. La finalità principale del decreto di imposizione del vincolo storico-artistico consiste nell'individuare singoli beni che, pur essendo di proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l'intera collettività nazionale. Beni archeologici Il vincolo ha la finalità di proteggere e conservare il bene per fini di pubblica fruizione
	EFFETTI Beni architettonici Obbligo di conservazione per i beni culturali, i quali non possono essere demoliti, o modificati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico senza autorizzazione del Ministero. Nello specifico la realizzazione di interventi sottoposti al vincolo storico artistico è sempre subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale. Il provvedimento di vincolo comporta, a carico del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, una serie di obblighi: denuncia di trasferimento di proprietà /detenzione; esercizio del diritto di prelazione. Beni archeologici I beni non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad altri usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza competente.

VINCOLO	LEGGE
BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA	D.Lgs.42/2004 - Parte Terza • Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, per i quali sono previste disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardando i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. (art. 142 comma 1, lettera c) • torrente Arda inf. n.8 (n. d'ordine 26) • torrente Ongina inf. n.1 (n. d'ordine 8) • Canaletto e Rio Fontana inf. 8 (n. d'ordine 16) • Scolo Seriola inf. n.8 (n. d'ordine 23) • Canale Rodella inf. n.8 (n. d'ordine 24) Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 m. del vincolo si ritiene che "le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 m. , vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria. • Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco. e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142 comma 1, lettera g)
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici Obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico. Territori coperti da foreste e da boschi Il vincolo tutela i beni forestali anche attraverso il recupero alla forestazione di terreni nudi, cespugliati o comunque abbandonati e non utilizzabili per altre produzioni agricole o zootecniche. Il vincolo è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologiche, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico ricreativa, oltreché produttiva
	EFFETTI
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici Tale vincolo determina l'obbligo, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, per il proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella zona vincolata, di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica in relazione a qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi descritti all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004. Territori coperti da foreste e da boschi In tali aree ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte. Sono ammessi previa Denuncia di Inizio Attività, secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 2, della L.R. 22 gennaio 1999 n. 4, i movimenti di terreno di modesta rilevanza, come definiti dal citato articolo , comma 3.

2. RISPETTI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI

VINCOLO	LEGGE
FASCIA DI RISPETTO ALLE ATTREZZATURE CIMITERIALI.	art.338 del T.U.L.L.SS. di cui al R.D. 1265/1934, come modificato dall'art.28 della Legge 01/08/2002 n°166, L.R. n°19 del 29/07/2004 e Circolare degli Assessori Regionali alla Sanità e alla Programmazione territoriale Politiche abitative Riqualificazione urbana della Regione Emilia Romagna prot. n° AMP/DPA/1493 del 21/01/2005.
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
Comune di Besenzone	Le finalità perseguite dal vincolo cimiteriale sono rivolte a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché ad assicurare una cintura sanitaria attorno ai luoghi per loro natura insalubri.
	EFFETTI
	È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, salve le eccezioni e le deroghe di seguito indicate: a) riduzione della fascia di rispetto per ampliare il cimitero: è prevista la possibilità di costruire nuovi cimiteri o ampliare i cimiteri esistenti prevedendo, mediante delibera del Consiglio Comunale e parere favorevole dell'ASL, una fascia di rispetto ridotta fino a 50 m. dal centro abitato, qualora alternativamente non sia possibile provvedere diversamente ovvero il cimitero da ampliare sia separato da centro abitato da strade, ferrovie, fiumi, ecc. b) riduzione della fascia di rispetto per realizzare nuove previsioni: il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole dell'ASL, la riduzione della fascia fino a 50 m. dal centro abitato, per la realizzazione di un'opera pubblica, di parchi e giardini, di parcheggi pubblici e privati, di attrezzature sportive, di locali tecnici e serre, nonché per l'attuazione di un intervento urbanistico. c) interventi sugli edifici esistenti ammessi all'interno della fascia di rispetto: per gli edifici collocati all'interno della fascia di rispetto, l'art. 338 del R.D. 1265/1934 consente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambi di destinazione d'uso, ampliamenti nella percentuale massima del 10%.

VINCOLO	LEGGE
FASCE DI RISPETTO AI METANODOTTI SNAM	D.M. 24.11.1984 e s.m.i. – D.M. 17.04.2008
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
SNAM	Lo scopo è quello di proteggere le infrastrutture; in tali fasce l'edificazione avviene nel rispetto della legislazione vigente e delle norme dei Piani Urbanistici.
	EFFETTI
	Lungo i tracciati dei metanodotti la fascia di rispetto da osservarsi dipende dalla pressione di esercizio, il diametro della condotta, la natura del terreno di posa ed il tipo di manufatto esistente.

VINCOLO	LEGGE
FASCIA DI RISPETTO ALLA LINEA FERROVIARIA	DPR 753 del 11/07/80, art. 49
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
RFI (Rete Ferroviaria Italiana)	La finalità del vincolo è quella di impedire la realizzazione di costruzioni che pregiudichino la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie.
	EFFETTI
	Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Sono consentite deroghe alla predetta distanza, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980.

VINCOLO	LEGGE
FASCIA DI RISPETTO STRADALE	D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada"; D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" Le distanze da rispettare a partire dal ciglio della strada fuori dai centri abitati sono così stabilite : • strada di tipo A) – autostrade : 60 m • strada di tipo B) – strada di grande comunicazione: 40 m • strada di tipo C) – strade di media importanza: 30 m • strada di tipo F) – strade di interesse locale ad eccezione delle strade vicinali : 20 m • strada di tipo F-bis) – strade vicinali : 10 m Le distanze da rispettare a partire dal ciglio della strada Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili sono così stabilite : • strada di tipo A) – autostrade : 30 m • strada di tipo B) – strada di grande comunicazione: 20 m • strada di tipo C) – strade di media importanza: 10 m Per le strade di tipo E ed F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezioni di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
Ente proprietario della strada.	Il predetto vincolo è diretto a garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché a mantenere una fascia inedificata utilizzabile per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri e per l'eventuale allargamento della sede stradale.
	EFFETTI
	La fascia di rispetto stradale determina una limitazione dello ius aedificandi : al suo interno non è consentito costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie. il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada („DPR 495 16 dicembre 1992 art.26-28) stabilisce fasce di rispetto stradale che variano in base alla classificazione delle strade, L'art. 234, 5° comma, del Codice della Strada dispone che, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le previgenti disposizioni in materia di fasce di rispetto stradali, ovvero il decreto Interministeriale 1 aprile 1968 n. 1404,

VINCOLO	LEGGE
TUTELA ASSOLUTA DEI POZZI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE.	D. Lgs. 152/2006 – PARTE III art. 94, comma 3
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
Provincia di Piacenza	L'obbiettivo è di perseguire la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente di acque idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal DLgs. n.152/ 2006 e s.m.i. e dai Piani regionale e provinciale di Tutela Acque.
	EFFETTI
	Nella zona di tutela assoluta possono essere insediate esclusivamente l'opera di captazione, di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione.

VINCOLO	LEGGE
FASCIA DI RISPETTO AGLI ELETTRIDOTTI RFI (fascia di servitù variabile)	R.D. 11 dicembre 1933, n. 1755 , art 49, “Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici”, art. 47 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753 “Lavori in zona di servitù di elettrodotti e realizzati senza il consenso delle Ferrovie”, art. 11 del D.P.R. 07.01.1956, n. 164 “Lavori in prossimità di linee elettriche”.
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
RFI (Rete Ferroviaria Italiana)	Lo scopo è quello di proteggere le infrastrutture ; in tali fasce l'edificazione avviene nel rispetto della legislazione vigente e delle norme dei Piani
	EFFETTI
	Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Sono consentite deroghe alla predetta distanza, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980.. I proprietari di fabbricati e di manufatti di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie hanno l'obbligo di mantenerli in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio delle Ferrovie. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 m. dalla costruzione o dai ponteggi, salvo autorizzazione specifica dell'esercente le linee elettriche.

VINCOLO	LEGGE
FASCIA DI RISPETTO AGLI ELETTRIDOTTI ENEL E TERNA (fascia di servitù variabile)	D.M. 29.05.08, L.R. 30/2000 e relativa direttiva di applicazione D.G.R. 978/2010
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
Enel e Terna	L'obiettivo è quello di salvaguardare la salubrità l'igiene e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.
	EFFETTI
	All'interno delle fasce di rispetto, ai fini di prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico, non è consentito alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore. Per fascia di rispetto si deve intendere lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità come definito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Per la determinazione delle fasce di rispetto si deve fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art- 4 e d alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norme CEI 11-60 che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kW e alla Regioni, per gli elettrodotti con tensione snon superiore a 150 kW. I gestori provvedono a comunicare per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti.

VINCOLO	LEGGE
RETICOLO DI BONIFICA (10 MT.)	R.D. 8 maggio 1904, n. 368 regolamento per la esecuzione del t.u. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della l. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 215 Nuove norme per la bonifica integrale . Norme Tecniche Attuative del PAI Art. 14 comma 7
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Consorzio di bonifica di Piacenza	Queste fasce sono volte ad assicurare le operazioni di pulizia e manutenzione dell'estesa rete dei canali di bonifica
	EFFETTI
	L'ampiezza delle fasce di rispetto è definita in m 5 e m 10 per lato dalle sponde, in base ai seguenti criteri: - condizione di copertura del canale (per i tratti tubati è fissato il valore di 5 m); - funzione del canale (irriguo, promiscuo o di scolo); - grado di importanza del canale (m 5 per canali promiscui o di scolo terziari e m 10 per canali secondari e terziari); - appartenenza al reticolo interconnesso regionale (m 10 per tutti i tratti).

VINCOLO	LEGGE
FASCIA DI RISPETTO ALLE SORGENTI, RISORGIVE E FONTANILI 10 mt. all'utilizzo di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici 50 mt. alla realizzazione di opere di nuova urbanizzazione 500 mt. al prelievo di acqua	D. Lgs. 152/2006
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Provincia di Piacenza	L'obiettivo è di perseguire la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente di acque idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal DLgs. n.152/ 2006 e s.m.i. e dai Piani regionale e provinciale di Tutela Acque.
	EFFETTI
	Nelle Zone di protezione delle acque sotterranee sono vietati: - la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; - il tombamento delle cave con materiali diversi dalle terre naturali; - il mantenimento e la realizzazione di pozzi perdenti

VINCOLO	LEGGE
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	<u>NORMATIVA GENERALE SEVESO</u> EUROPEA Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio. Direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. NAZIONALE D.Lgs. 334 del 17/08/1999 come integrato dal D.Lgs. 238 del 21/09/2005. Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Testo coordinato ed aggiornato al D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, di attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. D.M. Ambiente 9 agosto 2000. Individuazione delle modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio. D.M. Ambiente 16 marzo 1998. Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. REGIONALE Legge Regionale n. 26 del 17 dicembre 2003 Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Legge regionale 6 marzo 2007, n.4 Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali - da art.23 ad art.36. <u>NORMATIVA SPECIFICA SU CLASSIFICAZIONE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI</u> EUROPEA Direttiva 2009/2/CE del 15 gennaio 2009. Direttiva della Commissione recante XXXI adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose Testo rilevante ai fini del SEE. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE). Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999. Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. NAZIONALE D.Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003. Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. <u>NORMATIVA SPECIFICA SU VERIFICHE SISTEMI GESTIONE SICUREZZA (NAZIONALE)</u> D.M. 9 agosto 2000. Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. D.M. 5 novembre 1997. Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al DPR 175/88 e successive modificazioni. <u>NORMATIVA SPECIFICA SU ISTRUTTORIE (NAZIONALE)</u> D.M. 20 ottobre 1998. Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi infiammabili e/o tossici. D.M. 15 maggio 1996. Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e

	petrolio liquefatto (GPL). D.P.C.M. 31 marzo 1989 e s.m.i. Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali. <u>NORMATIVA SPECIFICA SU PIANIFICAZIONE EMERGENZA</u> NAZIONALE D.M. n. 139 del 24 luglio 2009. Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. D.M. n. 138 del 26 maggio 2009. Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. D.P.C.M. 25 febbraio 2005. Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. REGIONALE Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n.1144 Approvazione del documento "Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli art.6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. <u>NORMATIVA SPECIFICA SU COMPATIBILITÀ TERRITORIALE (NAZIONALE)</u> D.M. 9 maggio 2001. Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale. <u>NORMATIVA SPECIFICA RIGUARDANTE GLI IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICA E GLI ORGANISMI COMPETENTI A SVOLGERE LE VERIFICHE. (NAZIONALE)</u> D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". D.Lgs. 106/09 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". D.M. 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
Provincia di Piacenza	L'incidente rilevante è definito come "un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento e in cui intervengano una o più sostanze pericolose", quindi un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa per la popolazione e la tutela dell'ambiente. La finalità quindi è ancora una volta quella prevenzione, nel caso specifico quella degli incidenti rilevanti connessi all'uso di determinate sostanze pericolose e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente mettendo in atto tempestive e qualificate azioni per fronteggiare l'evento necessitando di una risposta organizzata da parte degli Enti/Strutture che intervengono in emergenza.
	EFFETTI
	I gestori di depositi e impianti in cui vengono stoccate e/o impiegate, nonché generate, in determinate quantità, sostanze pericolose, oltre a valutare i rischi devono adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e a mitigare le conseguenze qualora essi dovessero verificarsi. I Gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono assolvere ad una gradualità di obblighi in funzione della quantità di sostanze pericolose detenute. Le Autorità competenti svolgono: istruttorie tecniche sui rapporti di sicurezza nonché sopralluoghi nelle aziende al fine di verificare l'analisi dei rischi e le misure di prevenzione adottate dal gestore (art. 8 D.Lgs. 334/99); ispezioni al fine di verificare l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) ed effettuare un controllo del funzionamento dei Sistemi Tecnici.

VINCOLO	LEGGE
AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO	L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A8) PTCP 2007 approvato con delibera del CC n° del • Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (art. 22) - Complessi archeologici - Zone d'interesse archeologico • Zone di tutela della struttura centuriata (art. 23) - Elementi localizzati - Ambiti con presenza di elementi diffusi
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Provincia di Piacenza	Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico L'obiettivo è quello di assumere come interesse prioritario la protezione, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e di eventuali reperti, quali risorsa culturale e identitaria della comunità locale, in quanto testimonianza della storia e dell'evoluzione dell'insediamento. Zone di tutela della struttura centuriata L'obiettivo da perseguire consiste nella tutela degli elementi della centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi. La carta dei vincoli individua gli elementi territoriali della centuriazione ovvero: • le strade, • le strade poderali ed interpoderali, • i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
	EFFETTI Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico Le aree e gli elementi ricadenti all'interno di questa classificazione sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo"; le trasformazioni urbanistiche e edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte sotto la direzione della competente Soprintendenza Archeologica e secondo le disposizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale. Zone di tutela della struttura centuriata E' fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione e andranno comunque motivate la scelte dell'intervento; gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

VINCOLO	LEGGE
AMBITI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE	L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A8) PTCP 2007 approvato con delibera del CC n° del • Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (art. 25) - Beni di interesse storico-architettonico-testimoniale - Zone interessate da bonifiche storiche di pianura • Viabilità storica (art. 27) - Percorso consolidato - Ponte
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Comune di Besenzone	Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale La carta dei vincoli individua gli edifici ed i manufatti che, per rilevanti caratteristiche di natura tipologica o architettonica costituiscono importante testimonianza della storia locale e delle sue peculiari caratteristiche insediative. Per i beni e le relative pertinenze la pianificazione persegue i seguenti obiettivi: • salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale; • riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni. È demandata al RUE la disciplina degli interventi ammissibili, nel rispetto degli obiettivi precedentemente descritti. Viabilità storica La finalità della tutela è di conservare la memoria del ruolo strutturante di questi manufatti nell'organizzazione del territorio. È da preferire in ogni caso il mantenimento dei toponimi storici, se ancora utilizzati.
	EFFETTI Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici di interesse storico-architettonico devono essere improntati al criterio del restauro e della compatibilità dell'utilizzazione con i vincoli dati dalla struttura edilizia. Dovranno essere inoltre valorizzati gli elementi qualificanti dal punto di vista culturale-storico-ambientale, con il recupero non solo degli edifici culturali, ma anche di quelli testimoniali, salvaguardandone gli elementi costitutivi dell'identità locale legati alla costruzione del paesaggio agrario storico e degli impianti architettonici di maggior pregio. Viabilità storica Sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere salvaguardati gli elementi di pertinenza stradale (come pilastri, edicole e simili). La dotazione vegetazionale ai bordi delle strade è da salvaguardare, potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica.

VINCOLO	LEGGE
INSEDIAMENTI STORICI	L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A7) PTCP 2007 approvato con delibera del CC n° del • Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane (art. 24)
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
Provincia di Piacenza	L'obiettivo è di promuovere la valorizzazione del paesaggio, inteso come risultato formale dell'interazione nel tempo di elementi naturali ed antropici, il quale costituisce risorsa strategica per lo sviluppo della città e del territorio, stabilendo azioni e comportamenti volti ad assicurare equilibrio tra aspetti paesaggistico - ambientali ed aspetti economici.
	EFFETTI
	All'interno di tali zone il Comune provvede alla definizione della disciplina particolareggiata degli interventi edilizi ammissibili sui singoli fabbricati. All'interno delle zone perimetrate valgono le seguenti prescrizioni: • è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale; • sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato • non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

3. VINCOLI AMBIENTALI E PER LA SICUREZZA E DIFESA DEL SUOLO

VINCOLO	LEGGE
CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI	L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A8) PTCP 2007 approvato con delibera del CC n° del • Fascia fluviale A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 11) - Zona A1 - Alveo attivo o invaso - Zona A2 - Alveo di piena • Fascia fluviale B - Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 12) - Zona B3 - Zona ad elevato grado di antropizzazione - Fascia B di progetto: Porzione della fascia B in cui il contenimento dei livelli idrici di piena è affidato a opere idrauliche non esistenti e programmate nell'ambito dello stesso PAI • Fascia fluviale C - Fascia di inondazione per piena catastrofica Zone di rispetto all'ambito fluviale (art. 13) - Zona C1 - Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche - Zona C2 - Zona non protetta da difese idrauliche
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Provincia di Piacenza	L'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di mettere in sicurezza il territorio comunale da fenomeni di esondazione della rete idrografica principale e secondaria. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, la pianificazione comunale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione provinciale e sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, temperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica. Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati. Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Sono quindi ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano: • la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali; • il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici; • il recupero dei territori periferici ad uso naturalistico e ricreativo. Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione.

EFFETTI

Fascia A

Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella **fascia A** non sono ammessi:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente;
- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente e dei fanghi derivanti dallo spurgo delle opere di bonifica;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal **D.Lgs. n. 152/2006**, ad eccezione delle operazioni dalla normativa vigente;
- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

Nell'alveo inciso, **zona A1**, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono, ove possibile:
 - attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;
 - essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
- gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

Nell'alveo di piena, **zona A2**, oltre a quanto consentito per la **fascia A**, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito in merito al territorio rurale ai sensi del **Titolo IV della Parte terza delle NTA del PTCP 2007**:

- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;
- la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
- la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;
- le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti.
- le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;
- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
- il mantenimento e la riqualificazione degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata, purché in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale fluviale.

Fascia B

Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella **fascia B** non sono ammessi:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente;
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal **D.Lgs. n. 152/2006**, ad eccezione delle operazioni previste dalla normativa vigente;

Nella **zona B3** vale quanto disposto per la **fascia B**.

Fascia C

Nella **fascia C** valgono le seguenti disposizioni:

- sono ammessi, oltre a quanto consentito nella **fascia A e B**, gli interventi e le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, fatto salvo quanto stabilito successivamente
- i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art.10 delle NTA del PTCP 2007**, non obbligatoria in caso di tracciati stradali di livello sub-provinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti;
- le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua e gas, anche interrate, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità **>10.000 ab/eq** la cui ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007**;
- le centrali di produzione energetica sono ammesse subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007**;
- gli impianti di gestione dei rifiuti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007**;
- la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di cui all'**Art. 90 delle NTA del PTCP 2007** sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei **commi 10 e 11 dell'Art. 10 delle NTA del PTCP 2007**, mentre per le attività esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionale e Infraregionale alla data di entrata in vigore del **PAI** è richiesta, oltre alla verifica di accettabilità del rischio idraulico, la definizione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigare il rischio, favorendo, in alternativa, anche tramite incentivi di natura economico-finanziaria, il trasferimento di dette attività in aree non interessate dal rischio di inondazione.
- gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, sportivo-ricreative e di ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo impianto, qualora ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico.

VINCOLO	LEGGE
AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE	L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A17) PTCP 2007 approvato con delibera del CC n° del • Biotipi e risorgive (art. 16) • Assetto vegetazionale (art. 8) - Formazioni lineari - Aree boscate
ENTE TUTORE	OBIETTIVO
Provincia di Piacenza	Biotipi e risorgive L'obiettivo è quello di promuovere interventi di valorizzazione con la finalità di consolidarne e migliorarne la biodiversità e favorirne la fruizione a scopo didattico e ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici Assetto vegetazionale In questi ambiti si devono perseguire finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico - ricreativa e produttiva.
	EFFETTI
	Biotipi e risorgive Il mantenimento, la tutela e il miglioramento dei biotopi umidi costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 1, comma 3, e Art. 3, comma 2, della L.R n. 15/2006. Assetto vegetazionale Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni definiti dal PTCP 2007 sono ammessi esclusivamente: • la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'Art. 10 della L.R. n. 30/1981; • la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale con le modalità stabilite all'Art. 8, commi 6, 7, 8 e 9, delle NTA del PTCP; • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; • le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.; • le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.; • le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

VINCOLO	LEGGE
AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	L.R. 20/2000 e s.m.i. (art. A16) PTCP 2007 approvato con delibera del CC n° del • Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione (art. 53)
ENTE TUTORE	OBBIETTIVO
Provincia di Piacenza	In tali ambiti l'obiettivo da perseguire è la definizione di progetti di tutela recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico - ambientali e storico-culturali
	EFFETTI Al fine di definire l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi si provvederà alla definizione di un insieme coordinato di azioni volte in particolare: • all'analisi geomorfologica del territorio ed idrologica del reticolo idrografico presente; • all'analisi dell'assetto vegetazionale; • all'analisi della qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico; • all'individuazione criticità insistenti sul sistema; • alla definizione di specifici obiettivi ed interventi di valorizzazione. Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della Rete Ecologica, se approvate dal Consiglio provinciale.